



MINISTERO
DELL'INTERNO

Elezione
dei membri del
**PARLAMENTO
EUROPEO**
spettanti all'Italia



8-9 giugno
2024





A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Ministero dell'interno

GIUGNO 2024 rev. 1.0

interno.gov.it



PRESENTAZIONE

Quest'anno si terranno le decime elezioni del Parlamento europeo, alle quali potranno partecipare 51.198.828 elettori (24.898.789 uomini e 26.300.039 donne), di cui 1.670.889 all'estero.

Le votazioni si svolgeranno nei seggi sul territorio nazionale nei giorni di sabato 8 giugno (dalle ore 15,00 alle 23,00) e domenica 9 giugno (dalle ore 7,00 alle 23,00), mentre nelle sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari italiani nel territorio dell'Unione europea le votazioni si svolgeranno il 7 e 8 giugno, nei vari orari previsti per ciascuno Stato membro, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sulla base delle intese raggiunte con i singoli Paesi dell'Unione europea dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nelle stesse giornate dell'8 e 9 giugno si svolgeranno anche le elezioni amministrative nei comuni delle Regioni a statuto ordinario ed in quelle del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna, per un totale di 3.698 comuni; contestualmente si terranno anche le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della Regione Piemonte.

Il presente *Dossier* è rivolto, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire il procedimento elettorale per le elezioni europee. All'interno vi sono notizie sulle precedenti elezioni, sull'evoluzione del sistema elettorale, sulle varie fasi procedurali, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio.

Inoltre, per questa tornata delle elezioni europee il decreto-legge 29 gennaio 2024, convertito nella legge 25 marzo 2024, n. 38, ha previsto, per la prima volta, una sperimentazione del voto a distanza per gli studenti fuori sede; in particolare, tale innovazione consentirà agli elettori che per motivi di studio siano domiciliati in un comune fuori dalla propria regione di residenza di poter votare nel comune dove dimorano, se questo ricade nella circoscrizione elettorale di appartenenza, oppure nel comune capoluogo di Regione, in apposite sezioni speciali, se residenti in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella della propria residenza. Il numero degli studenti che voteranno nelle sezioni speciali si aggiunge al corpo elettorale di 51.198.828.

In aggiunta, con separata pubblicazione, che costituisce un allegato al presente *Dossier*, sono fornite, sia per le elezioni europee, che per le contestuali consultazioni amministrative, ulteriori informazioni sugli elettori, sulle sezioni, sulle liste ammesse e sul numero dei candidati, arricchite da numerose tabelle analitiche e grafici, oltre che da varie curiosità.

Realizzato dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Dipartimento, anche in versione digitale, è diffuso online sui siti web <https://www.interno.gov.it/it> e <https://dait.interno.gov.it/elezioni>. Sugli stessi siti web, nonché attraverso l'App per dispositivi mobili "Eligendo mobile", saranno consultabili i dati relativi all'affluenza al voto ed i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale durante lo scrutinio.

Inoltre, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di una Amministrazione sempre più partecipata, su "Eligendo" è stato sviluppato un questionario di *customer satisfaction*, a cui si accede online in forma anonima attraverso l'indirizzo web <https://dait.interno.gov.it/elezioni/sondaggio>.

Roma, 5 giugno 2024

Claudio Palomba
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

1. IL PARLAMENTO EUROPEO	11
1.1. Gli Stati membri dell'Unione europea	13
1.2. Le date di svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dal 1979.....	15
1.3. I seggi al Parlamento europeo distinti per Stato membro UE nelle varie legislature	16
1.4. I partiti politici europei.....	18
1.5. Gli attuali gruppi politici che compongono il Parlamento europeo uscente.....	19
2. IL SISTEMA ELETTORALE	21
2.1. Le disposizioni comuni agli Stati membri dell'UE.....	21
2.1.1. TABELLA - Il numero dei seggi assegnati ad ogni Stato membro UE	26
2.2. Scheda di sintesi per l'Italia	27
2.3. La legge elettorale italiana	28
2.3.1. Le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale.....	30
3. LE DISPOSIZIONI GENERALI NAZIONALI	33
3.1. L'elettorato attivo	33
3.2. L'elettorato passivo.....	36
3.3. L'incompatibilità e l'incandidabilità.....	37
3.3.1. L'incompatibilità.....	37
3.3.2. L'incandidabilità	39
3.4. Il referente dell'Italia per lo scambio informazioni con gli altri Stati membri dell'UE	42
4. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO	43
4.1. Il comunicato del Ministero dell'interno relativo alle elezioni del Parlamento europeo da tenersi nel giugno 2024.....	43
4.2. Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024.....	44

4.3.	La convocazione dei comizi elettorali	45
4.4.	Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, recante “Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”	46
4.5.	Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, recante “Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri al Parlamento europeo spettanti all’Italia”	47
4.6.	Il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2024, recante “Determinazione delle date e degli orari di votazione degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell’Unione europea”	49
4.7.	Il decreto 3 maggio 2024 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante “ <i>Norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell’Unione europea</i> ”	51
4.8.	Il deposito presso il Ministero dell’interno dei contrassegni di lista e dei documenti correlati.....	54
4.9.	I contrassegni di lista depositati al Ministero dell’interno in ordine di presentazione	55
4.9.1.	Il riepilogo dei contrassegni di lista depositati	59
4.10.	Le candidature	59
4.11.	Il manifesto recante le liste dei candidati nelle circoscrizioni elettorali	62
5.	I SEGGI ELETTORALI	65
6.	LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO	67
6.1.	La scheda di voto.....	67
6.2.	L’espressione del voto	69
6.3.	La validità del voto espresso	72
7.	IL VOTO ESPRESSO IN ITALIA.....	75
7.1.	Schema riassuntivo	75

7.2.	L'elettore al seggio – Scheda riassuntiva	76
7.3.	L'identificazione dell'elettore al seggio	77
7.4.	I seggi elettorali relativi al voto espresso sul territorio nazionale.....	77
7.5.	Le particolari categorie di elettori che votano in Italia	80
7.5.1.	Gli studenti fuori sede (disciplina sperimentale).....	80
7.5.2.	I componenti del seggio elettorale, gli addetti al controllo e alla sicurezza del seggio medesimo e i naviganti (aviatori e marittimi)	81
7.5.3.	Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco.....	82
7.5.4.	Gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. – Il voto domiciliare	82
7.5.5.	I degenti in ospedali e case di cura, i ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità.....	83
7.5.6.	Il voto dei detenuti	84
7.5.7.	Gli elettori affetti da grave infermità - Il voto assistito	85
7.5.8.	Gli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche.....	86
7.5.9.	I cittadini di altro Stato membro UE, residenti in Italia, che votano per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (optanti).....	87
7.5.10.	Gli elettori italiani residenti negli Stati extra UE o nei territori speciali degli Stati membri.....	88
8.	IL VOTO ESPRESSO ALL'ESTERO	91
8.1.	Schema riassuntivo	91
8.2.	I seggi elettorali relativi al voto espresso all'estero	92
8.3.	Le categorie di elettori che votano all'estero	95
8.3.1.	Gli elettori italiani residenti negli altri Stati membri dell'UE che votano per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	95
8.3.2.	Gli elettori italiani residenti negli altri Stati membri dell'UE che votano per i candidati di tali altri Stati	98
9.	LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	99
9.1.	Lo scrutinio del voto espresso in Italia.....	99
9.2.	Lo scrutinio del voto espresso all'estero.....	100
10.	L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI	103
11.	LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	107
12.	IL SEGGIO VACANTE	109

13. LA DIFFUSIONE DEI DATI UFFICIOSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO	111
13.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'interno	112
14. LE FONTI NORMATIVE	115
14.1. La normativa nazionale	115
14.2. La normativa comunitaria	119
15. GLOSSARIO	121
16. LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI.....	127
17. I LINK UTILI - COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU <i>WEB</i>....	129
17.1. In Italia	129
17.2. Nell'Unione europea	132



1. IL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo è l'**organo legislativo** dell'Unione europea, **eletto direttamente dai cittadini dell'Unione** ogni cinque anni.



Si sono svolte le prime elezioni dirette del Parlamento europeo.



Si sono svolte le ultime elezioni del Parlamento europeo (IX legislatura).

Attualmente il Parlamento europeo è formato da 705 membri e per la prossima decima legislatura, dopo l'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, diventeranno 720, come previsto dalla decisione UE 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023.

Il Parlamento europeo è stato **istituito nel 1952** quale Assemblea Comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e nel **1962** ha assunto ufficialmente il nome di "**Parlamento europeo**".

Ha sede a Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio) e Lussemburgo.

➤ Le funzioni del Parlamento europeo

- **Attività legislativa**

- adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, sulla base delle proposte della Commissione europea;
- decide sugli accordi internazionali;
- decide in merito agli allargamenti;
- rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative.

- **Supervisione**

- svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell'UE;
- elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. Può votare una mozione di censura, obbligando la Commissione a dimettersi;
- concede il discharge, ossia approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci dell'UE;
- esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini;
- discute la politica monetaria con la Banca Centrale europea;
- rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio;
- effettua monitoraggio elettorale.

- **Bilancio**

- elabora il bilancio dell'Unione europea, insieme al Consiglio;
- approva il bilancio di lungo periodo dell'UE, il "quadro finanziario pluriennale".



➤ **La composizione del Parlamento europeo**

Il numero totale dei seggi del Parlamento europeo **non può essere superiore a 750**, più il presidente e l'assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una **soglia minima di 6 seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro**, rispecchiando nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri (*decisione UE 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023*).

I **parlamentari** sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla nazionalità.

Il **presidente** rappresenta il Parlamento europeo nei confronti delle altre istituzioni dell'UE e del mondo esterno e dà l'approvazione finale al bilancio dell'UE.

➤ **Il funzionamento del Parlamento europeo**

Il lavoro del Parlamento europeo si articola in due fasi principali:

- **Commissioni**

Il Parlamento europeo conta venti commissioni e tre sottocommissioni, ognuna delle quali si occupa di un determinato settore.

Le commissioni preparano la legislazione ed esaminano le proposte legislative. Gli eurodeputati e i gruppi politici possono presentare emendamenti o respingerle. Le proposte sono anche discusse all'interno dei gruppi politici.

- **Sessioni plenarie**

Le sessioni plenarie adottano la legislazione. Durante le sessioni gli eurodeputati si riuniscono nell'emiciclo per esprimere un voto finale sulle proposte legislative e gli emendamenti proposti. Di solito si svolgono a Strasburgo per quattro giorni al mese, ma talvolta vengono organizzate sessioni supplementari a Bruxelles.



1.1. Gli Stati membri dell'Unione europea

 AUSTRIA (AT)	 BELGIO (BE)	 BULGARIA (BG)	 CIPRO (CY)
 CROAZIA (HR)	 DANIMARCA (DK)	 ESTONIA (EE)	 FINLANDIA (FI)
 FRANCIA (FR)	 GERMANIA (DE)	 GRECIA (EL)	 IRLANDA (IE)
 ITALIA (IT)	 LETTONIA (LV)	 LITUANIA (LT)	 LUSSEMBURGO (LU)
 MALTA (MT)	 PAESI BASSI (NL)	 POLONIA (PL)	 PORTOGALLO (PT)
 REPUBBLICA Ceca (CZ)	 ROMANIA (RO)	 SLOVACCHIA (SK)	 SLOVENIA (SI)
 SPAGNA (ES)	 SVEZIA (SE)	 UNGHERIA (HU)	27 STATI MEMBRI



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

➤ I territori speciali aderenti all'Unione europea

 TERRITORI DANESI	 GROENLANDIA	 ISOLE FÆR ØER	
 TERRITORI FINLANDESI	 ISOLE ÅLAND		
 TERRITORI FRANCESI	 GUADALUPA	 GUYANA FRANCESE	 ISOLA DELLA RIUNIONE
	 ISOLE WALLIS E FUTUNA	 MARTINICA	 MAYOTTE
	 NUOVA CALEDONIA	 POLINESIA	 SAINT- BARTHÉLEMY
	 SAINT-MARTIN	 SAINT-PIERRE E MIQUELON	 TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI
 TERRITORI PAESI BASSI	 ARUBA	 BONAIRE	 CURAÇAO
	 ISOLA SABA	 SINT EUSTATIUS	 SINT MARTEEN
 TERRITORI PORTOGHESI	 ISOLE AZZORRE	 ARCIPELAGO DI MADERA	
 TERRITORI SPAGNOLI	 CEUTA	 ISOLE CANARIE	 MELILLA



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- **L'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK) dall'Unione europea**



Si è svolto il *referendum* consultivo nel **Regno Unito (UK)** e a Gibilterra sulla permanenza o meno nell'Unione europea (cosiddetta "*Brexit*"), con le modalità previste dall'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).



Il 31 gennaio 2020 il Parlamento europeo ha approvato l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'UE. Tale Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, data dalla quale il Regno Unito non fa più ufficialmente parte dell'Unione.



Per maggiori informazioni sulle fasi e le date relative al processo negoziale della **Brexit** consultare il sito *internet* del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea:



<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-relations-with-the-united-kingdom/the-eu-uk-withdrawal-agreement/timeline-eu-uk-withdrawal-agreement/>

1.2. Le date di svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dal 1979

Legislatura	Data elezione in Italia	Stati membri dell'UE che hanno votato nello stesso arco temporale
I	10 giugno 1979	Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Irlanda, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi
II	17 giugno 1984	elezioni estese anche alla Grecia
III	18 giugno 1989	elezioni estese anche alla Spagna ed al Portogallo
IV	12 giugno 1994	tutti gli Stati della I, II e III legislatura (totale 12 Stati, compresa l'Italia)
V	13 giugno 1999	elezioni estese anche all'Austria, alla Finlandia ed alla Svezia
VI	12-13 giugno 2004	elezioni estese anche: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria
VII	6-7 giugno 2009	elezioni estese anche alla Bulgaria e alla Romania
VIII	25 maggio 2014	elezioni estese anche alla Croazia (totale 28 Stati, compresa l'Italia)
IX	26 maggio 2019	28 Stati membri (compresa l'Italia) <i>(alle elezioni del 2019 ha votato anche il Regno Unito ma dal 1° febbraio 2020 tale Paese non fa più parte dell'Unione).</i>

**MINISTERO DELL'INTERNO****DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI****DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI****1.3. I seggi al Parlamento europeo distinti per Stato membro UE nelle varie legislature**

NUMERO STATI	9	12	12	15	15	27	28	28	27 ¹	27 ²
LEGISLATURA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
ANNO	1979-1984	1984-1989	1989-1994	1994-1999	1999-2004	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2024-2029
Austria (AT)	--	--	--	21	21	18	17	18	19	20
Belgio (BE)	24	24	24	25	25	24	22	21	21	22
Bulgaria (BG)	--	--	--	--	--	18	17	17	17	17
Cipro (CY)	--	--	--	--	--	6	6	6	6	6
Croazia (HR)	--	--	--	--	--	--	12	11	12	12
Danimarca (DK)	16	16	16	16	16	14	13	13	14	15
Estonia (EE)	--	--	--	--	--	6	6	6	7	7
Finlandia (FI)	--	--	--	16	16	14	13	13	14	15
Francia (FR)	81	81	81	87	87	78	72	74	79	81
Germania (DE)	81	81	81	99	99	99	99	96	96	96
Grecia (EL)	--	24	24	25	25	24	22	21	21	21
Irlanda (IE)	15	15	15	15	15	13	12	11	13	14

¹ La Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 ha fissato il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo in ciascuno Stato membro, per la legislatura 2019-2024, considerando il recesso del Regno Unito dall'UE.

² La Decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023 ha fissato il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo in ciascuno Stato membro, per la legislatura 2024-2029.

**MINISTERO DELL'INTERNO****DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI****DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI**

Italia (IT)	81	81	81	87	87	78	72	73	76	76
Lettonia (LV)	--	--	--	--	--	9	8	8	8	9
Lituania (LT)	--	--	--	--	--	13	12	11	11	11
Lussemburgo (LU)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Malta (MT)	--	--	--	--	--	5	5	6	6	6
Paesi Bassi (NL)	25	25	25	31	31	27	25	26	29	31
Polonia (PL)	--	--	--	--	--	54	50	51	52	53
Portogallo (PT)	--	24	24	25	25	24	22	21	21	21
Regno Unito (UK)	81	81	81	87	87	78	72	73	--	--
Rep. Ceca (CZ)	--	--	--	--	--	24	22	21	21	21
Romania (RO)	--	--	--	--	--	35	33	32	33	33
Slovacchia (SK)	--	--	--	--	--	14	13	13	14	15
Slovenia (SL)	--	--	--	--	--	7	7	8	8	9
Spagna (ES)	--	64	60	64	64	54	50	54	59	61
Svezia (SE)	--	--	--	22	22	19	18	20	21	21
Ungheria (HU)	--	--	--	--	--	24	22	21	21	21
TOTALE SEGGI	410	522	518	626	626	785	748	751	705	720



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

1.4. I partiti politici europei

I **partiti politici europei** sono associazioni politiche transnazionali che raggruppano partiti politici nazionali, non necessariamente operanti in Stati appartenenti all'Unione europea ma legati da una comune ideologia politica.

L'articolo 10, comma 4, del Trattato sull'Unione Europea prevede che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una **coscienza politica europea** ed esprimono la volontà dei cittadini dell'Unione.

Lo statuto dei partiti politici europei ed in particolare le norme relative al loro **finanziamento** sono determinate dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 224 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea](#)).

Tutti i partiti politici europei sono **registrati** presso l'**Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee** ([paragrafo 2.1.1](#)).

Gli **attuali partiti politici europei registrati** sono:

	Alleanza dei conservatori e riformisti europei - ECR
	Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa – ALDE (<i>Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party</i>)
	Movimento politico cristiano europeo - ECPM (<i>European Christian Political Movement</i>)
	Partito Democratico europeo - PDE (<i>European Democratic Party</i>)
	Alleanza libera europea – ALE (<i>European Free Alliance</i>)
	Partito Verde europeo - PVE
	Partito popolare europeo - PPE (<i>European People's Party</i>)
	Partito Identità e Democrazia – ID (<i>Movement for a Europe of Nations and Freedom</i>)
	Partito della Sinistra europea - GUE
	Partito del Socialismo europeo - PSE

Fonte: sito *internet* dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee



<https://www.appf.europa.eu/appf/it/parties-and-foundations/registered-parties>





MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

1.5. Gli attuali gruppi politici che compongono il Parlamento europeo uscente

Fonte dati: sito *internet* del Parlamento europeo – Risultati elettorali 2019



<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-groups>



Gruppo del Partito
Popolare Europeo
(Democratici
Cristiani)



Gruppo
dell'Alleanza
Progressista di
Socialisti e
Democratici al
Parlamento
europeo



Gruppo Renew
Europe



Gruppo dei
Conservatori e
Riformisti Europei



Gruppo della
Sinistra al
Parlamento
Europeo -
GUE/NGL



Gruppo dei
Verdi/Alleanza
Libera europea



Gruppo Identità e
Democrazia

Gli eurodeputati che non aderiscono ad alcun gruppo politico organizzato confluiscono, secondo il Regolamento, nel gruppo dei non iscritti, che ha uno spazio di manovra limitato, pur godendo dei diritti stabiliti dalle norme dell'Ufficio di presidenza.

Regolamento del Parlamento europeo

IX Legislatura



https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2023-05-08-RULE-033_IT.html



I gruppi politici (Titolo I - capitolo 4 del Regolamento)

Un **gruppo politico europeo** è **composto** da un numero minimo di **23 deputati** eletti in almeno un quarto degli Stati membri (articolo 33).

I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le **affinità politiche**.

Un **deputato** può **appartenere a un solo gruppo politico** (articolo 33).

I deputati **non appartenenti** ad alcun **gruppo politico** sono **deputati non iscritti** (articolo 33).

I gruppi politici esercitano le loro **funzioni** nel quadro delle attività dell'Unione europea e dispongono di una **segreteria**, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato del Parlamento, nonché delle **strutture amministrative** e degli **stanziamenti** previsti nel bilancio del Parlamento (articolo 34).

In **Aula** la ripartizione dei posti per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le Istituzioni dell'Unione, è decisa dalla Conferenza dei presidenti (articolo 37).

La Conferenza dei presidenti (Titolo I - capitolo 3 del Regolamento)

È **composta** dal **Presidente del Parlamento europeo** e dai **presidenti dei gruppi politici** (articolo 26).

Il Presidente del Parlamento, dopo aver dato l'opportunità ai **deputati non iscritti** di esprimere il loro parere, invita uno di loro alle riunioni della Conferenza, alle quali prende parte senza diritto di voto (articolo 26).

La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla **programmazione legislativa** (articolo 27).

E' l'organo competente per le questioni relative alle **relazioni** del Parlamento con le altre istituzioni e gli altri organi dell'unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri, con i Paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitari (articolo 27).



2. IL SISTEMA ELETTORALE

2.1. Le disposizioni comuni agli Stati membri dell'UE

Le procedure per eleggere il Parlamento europeo sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce alcuni **principi comuni** per tutti gli Stati membri dell'UE, sia da **disposizioni nazionali specifiche**, che variano da uno Stato membro all'altro.

L'Atto principale che ha sancito l'**elezione diretta** del Parlamento europeo è l'**"Atto di Bruxelles"** (o **"Atto elettorale"** o **"Legge elettorale europea"**), firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom.

Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto cd. **"Atto di Bruxelles"** (pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. L 278, 8 ottobre 1976)



Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:1976:278:TOC>

Tale Atto, oltre a prevedere l'elezione a **suffragio universale diretto** dei rappresentanti dell'Assemblea, ha fissato alcuni principi comuni riguardanti la durata del mandato, lo *status*, le incompatibilità e la verifica dei poteri dei parlamentari europei (*eurodeputati*), rimettendo alle **disposizioni nazionali** di ciascuno Stato membro la puntuale **disciplina del sistema elettorale**.

L'**Atto di Bruxelles** è stato successivamente **modificato** dalla **Decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio** del 25 giugno 2002.



Decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio (25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002), che **modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto**, allegato alla Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32002D0772>

Tale Decisione ha introdotto alcune importanti innovazioni che possono essere così sintetizzate:

- l'**elezione** di tipo **proporzionale**;
- la possibilità di fissare una **soglia** minima per l'attribuzione dei seggi;
- la possibilità di fissare un **tetto** alle **spese** sostenute dai candidati per la campagna elettorale;
- l'**incompatibilità** tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale;
- la **disciplina** della vacanza dei seggi.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Le ultime modifiche all'Atto elettorale del 1976 sono state introdotte mediante la **Decisione (UE, Euratom) 2018/994** del Consiglio del 13 luglio 2018 contenente disposizioni riguardanti la possibilità di esprimere il voto con diverse modalità (**voto anticipato, elettronico, via internet e per corrispondenza**), l'introduzione di **soglie minime** per l'attribuzione dei seggi, la **protezione dei dati personali**, la penalizzazione del "**doppio voto**", il **voto in Paesi terzi** e la possibilità di dare **visibilità ai partiti politici europei** sulle schede elettorali.



Decisione 2018/994 del Consiglio dell'UE che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio del 20 settembre 1976 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 16 luglio 2018).



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.178.01.0001.01.ITA

In particolare viene previsto:

- una **soglia** minima per l'attribuzione dei seggi non inferiore al 2% e non superiore al 5% dei voti validi negli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale (unica circoscrizione);
- il **termine** di almeno tre settimane prima della data di voto fissata dallo Stato membro interessato per la **presentazione delle candidature**, se previsto da disposizioni nazionali;
- la possibilità di **apporre** sulle **schede elettorali** dello Stato membro il **nome** o il **logo** del **partito politico europeo** al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato;
- la possibilità del **voto anticipato**, per **corrispondenza**, **elettronico** e via **internet** per le elezioni del Parlamento europeo;
- la possibilità per gli Stati membri, secondo le proprie procedure elettorali nazionali, di consentire il **voto** dei propri cittadini residenti in **Paesi terzi**;
- la **nomina** di un'Autorità nazionale "**di contatto**" responsabile dello scambio di dati sugli elettori e sui candidati tra tutti gli Stati membri.

La Decisione è stata adottata sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo elabori un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie **per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme** in tutti gli Stati membri o secondo **principi comuni** a tutti gli Stati membri.

I **principi comuni** a tutti gli Stati membri, previsti dal trattato di Amsterdam del 1° maggio 1999, stabiliscono, tra l'altro, il principio di **rappresentanza proporzionale** e talune **incompatibilità** con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

Le **elezioni** per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni **cinque anni**, nello **stesso arco temporale** (compreso tra la mattina di giovedì e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. **Ciascuno Stato membro determina**, nell'ambito di tale periodo, **le date e gli orari** destinati alla consultazione elettorale (artt. 9 e 10 dell'Atto di Bruxelles).



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Le **decime elezioni** dei membri del Parlamento europeo - legislatura 2024-2029 - sono **fissate** negli Stati membri dal 6 al 9 giugno 2024

Comunicato del Segretariato Generale del Consiglio del
22 maggio 2023



https://www.consilium.europa.eu/media/64426/338_23_statement_it.pdf

La **procedura elettorale** è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle **disposizioni nazionali** che possono tener conto delle particolarità negli Stati membri; queste, però, non devono pregiudicare nel complesso il carattere proporzionale del voto [articolo 8, Atto elettorale].

In ciascuno Stato membro dell'Unione europea, i **membri** del Parlamento europeo sono **eletti** a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale. Gli Stati membri possono consentire il **voto di preferenza** secondo le modalità da essi stabilite [articolo 1, Atto elettorale].

Ogni cittadino dell'Unione Europea **residente** in uno Stato membro di cui **non è cittadino** ha il **diritto di voto e di eleggibilità** alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui **risiede**, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.



Articolo 22, paragrafo 2, Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12012E/TXT>

Ogni cittadino dell'UE che, pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti cui la legislazione di detto Stato subordina il **diritto di eleggibilità** dei propri cittadini, ha il diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo, se non è decaduto da tale diritto [articolo 3, Direttiva 93/109/CE].

Modalità di esercizio del **diritto di voto** e di **eleggibilità** alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.



Direttiva 93/109/CE del Consiglio (6 dicembre 1993)



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31993L0109>

L'**elettore** comunitario esercita il diritto di **voto** nello Stato membro di **residenza** o nello Stato membro d'**origine**. **Nessuno** può **votare più di una volta** nel corso delle stesse elezioni [articolo 4, paragrafo 1, Direttiva 93/109/CE, e articolo 9, Atto elettorale].



Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni [articolo 4, paragrafo 2, Direttiva 93/109/CE].

- **La ripartizione dei seggi tra gli Stati membri e le disposizioni comuni relative alla loro assegnazione**

La ripartizione dei seggi tra gli Stati membri dell'Unione europea è regolata dai Trattati sull'Unione europea.

Il **22 settembre 2023** il Consiglio europeo ha adottato una Decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la **legislatura 2024-2029**, fissando a **720 il numero di seggi del Parlamento europeo** alla luce dei cambiamenti demografici negli Stati membri dell'UE (articolo 3, paragrafo 1, Decisione (UE) 2023/2061).

Sono stati assegnati seggi supplementari a: Belgio (+1), Danimarca (+1), Irlanda (+1), Spagna (+2), Francia (+2), Lettonia (+1), Paesi Bassi (+2), Austria (+1), Polonia (+1), Slovenia (+1), Slovacchia (+1), Finlandia (+1).

Composizione del Parlamento europeo nella legislatura 2024-2029



EUR-Lex

Decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio
(22 settembre 2023)



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D2061>

La modalità di assegnazione dei seggi all'interno di ciascun Paese viene regolata dalla normativa nazionale. La **maggior parte degli Stati membri costituisce un'unica circoscrizione** elettorale; solo quattro Stati membri (Belgio, Irlanda, Italia e Polonia) suddividono il proprio territorio nazionale in varie circoscrizioni regionali.

I membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale e a tale scopo il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali di dimensione sovraregionale, indicate nella Tabella A della L. 18/1979 ([paragrafo 2.3.1.](#)).

Uno **Stato** membro può rendere **noti i risultati** della votazione in modo ufficiale solo **dopo la chiusura dei seggi** nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi [articolo 10, paragrafo 2, Atto elettorale].

Un **seggio** si rende **vacante** quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso o di decadenza del mandato e ciascuno **Stato** membro **stabilisce** le opportune **procedure** per coprire i **seggi** resisi **vacanti** [articolo 13, paragrafi 1 e 2, Atto elettorale].

Nella maggior parte degli Stati membri le norme relative alle **campagne elettorali** (finanziamenti autorizzati, ripartizione dei tempi di trasmissione, pubblicazione dei risultati dei sondaggi, altro) sono quelle applicabili alle elezioni nazionali dello Stato membro.

Ciascuno Stato membro dell'UE può fissare un massimale per le **spese dei candidati** relative alla **campagna elettorale** [articolo 2-ter, Decisione 2002/772/CE, Euratom].

Il **Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, **stabilisce** le **condizioni** relative allo statuto e al **finanziamento** dei partiti politici a livello europeo (*partiti politici europei*) e delle fondazioni politiche a livello europeo (*fondazioni politiche europee*).



Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo **statuto** e al **finanziamento** dei **partiti** politici europei e delle **fondazioni** politiche europee.



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1141>

Esso istituisce l'**Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee** ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell'irrogazione di sanzioni a essi applicabili [articolo 6 del Regolamento].

L'Autorità istituisce e gestisce un **registro** dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee [articolo 7 del Regolamento].

I **partiti** politici europei e le **fondazioni** politiche europee **godono** del riconoscimento giuridico e della **capacità giuridica** in ciascuno degli Stati membri [articoli 13, 15 e 16 del Regolamento].

Un **partito** politico europeo nonché una **fondazione** politica europea collegata a un partito politico europeo può **chiedere** un **finanziamento** a carico del bilancio generale dell'Unione europea [articoli 17 e successivi del Regolamento].

I **partiti** politici europei e le **fondazioni** politiche europee possono accettare **donazioni** da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di **euro 18.000 all'anno** e per donatore [articolo 20 del Regolamento].

Il **Parlamento europeo pubblica online** su un proprio sito **internet** gli statuti e tutti i dati relativi ai finanziamenti, donazioni e contributi [articolo 32 del Regolamento].

Nessun **partito politico europeo** o nessuna **fondazione politica europea** può **influenzare** deliberatamente, o tentare di influenzare, l'**esito** delle **elezioni** del Parlamento europeo sfruttando una **violazione** da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei **dati personali** [articolo 10-*bis*, Regolamento (UE, Euratom) 2019/493].



Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che **modifica** il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la **procedura di verifica** relativa alle **violazioni delle norme** in materia di **protezione dei dati personali** nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo.



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0007.01.ITA>

**MINISTERO DELL'INTERNO**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

2.1.1. TABELLA - Il numero dei seggi assegnati ad ogni Stato membro UE
Decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023

NOVITA'

Stato membro dell'Unione europea		Numero seggi X Legislatura
Austria (AT)		20
Belgio (BE)		22
Bulgaria (BG)		17
Cipro (CY)		6
Croazia (HR)		12
Danimarca (DK)		15
Estonia (EE)		7
Finlandia (FI)		15
Francia (FR)		81
Germania (DE)		96
Grecia (EL)		21
Irlanda (IE)		14
Italia (IT)		76
Lettonia (LV)		9
Lituania (LT)		11
Lussemburgo (LU)		6
Malta (MT)		6
Paesi Bassi (NL)		31
Polonia (PL)		53
Portogallo (PT)		21
Repubblica Ceca (CZ)		21
Romania (RO)		33
Slovacchia (SK)		15
Slovenia (SI)		9
Spagna (ES)		61
Svezia (SE)		21
Ungheria (HU)		21
TOTALE SEGGI		720



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

2.2. Scheda di sintesi per l'Italia

	Seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali	
	Seggi alla Circoscrizione I – Italia nord-occidentale	20
	Seggi alla Circoscrizione II – Italia nord-orientale	15
	Seggi alla Circoscrizione III – Italia centrale	15
	Seggi alla Circoscrizione IV – Italia meridionale	18
	Seggi alla Circoscrizione V – Italia insulare	8
Totale seggi spettanti all'Italia al Parlamento europeo		76
	Sistema elettorale	Proporzionale puro, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti
	Listini bloccati	NO
	Pluricandidature	Lo stesso candidato può candidarsi in più circoscrizioni
	Parità di genere nelle liste di candidati	50% uomini e 50% donne, o viceversa (nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso)
	Preferenze	Sì, da uno a tre candidati (in caso di due o tre preferenze espresse queste devono riguardare candidati di sesso diverso)
	Soglia di sbarramento alle liste (per partecipare al riparto dei seggi)	4% dei voti validi ottenuti a livello nazionale
ADEMPIMENTI	Art. 11 legge n. 18/1979 e art. 15 d.P.R. n. 361/1957 (come sostituito dall'art. 38bis, comma 1, lettera a) del d.l. n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108/2021	
	Deposito del contrassegno a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.	
	Deposito al Ministero dell'interno dello statuto/dichiarazione di trasparenza, contestualmente al contrassegno.	
	Introdotti dalla legge 3 novembre 2017, n. 165	Istituzione sezione web "Elezioni trasparenti" del sito internet del Ministero dell'interno.
	Introdotti dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3	Pubblicazione curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale dei candidati nella sezione web "Elezioni trasparenti".
	Introdotti dalla legge 10 novembre 2014, n. 65	Rappresentanza di genere nella presentazione delle liste di candidati.



2.3. La legge elettorale italiana



n.116 del
30/04/1977

Legge 6 aprile 1977, n. 150

Ratifica dell'Atto di Bruxelles 20 settembre 1976 allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee 76/787/CECA, CEE, Euratom.



L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. **Atto di Bruxelles**, ratificato dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150), ha sancito l'elezione diretta del Parlamento europeo. L'Atto fissa alcuni principi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

In Italia la disciplina del sistema elettorale dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è contenuta nella **legge 24 gennaio 1979, n. 18**, modificata, tra l'altro, dai seguenti provvedimenti successivi:

- **legge 9 aprile 1984, n. 61**, riguardante disposizioni tecniche sulle circoscrizioni elettorali, sulle sottoscrizioni delle liste di candidati, sugli elettori, ecc.;
- **decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408**, convertito con modificazioni dalla **legge 3 agosto 1994, n. 483**, contenente le norme attuative della direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993 relativa alle modalità d'esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità;
- **legge 27 marzo 2004, n. 78**, concernente disposizioni sui membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della Decisione 2002/772/CE, del Consiglio;
- **legge 8 aprile 2004, n. 90**, sull'incompatibilità per cariche elettive regionali e locali, sull'esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati e sui voti di preferenza;
- **decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3**, convertito con modificazioni dalla **legge 25 marzo 2009, n. 26**, sulle dimensioni di cm. 3 del contrassegno riprodotto sulla scheda di voto;
- **legge 20 febbraio 2009, n. 10**, che ha introdotto la **soglia di sbarramento al 4%**;
- **decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11**, "attuazione della Direttiva 2013/1/UE recante modifica della Direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del **diritto di eleggibilità** per i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini";
- **legge 22 aprile 2014, n. 65**, in materia di garanzie per la **rappresentanza di genere**;
- **decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7**, convertito con modificazioni dalla **legge 25 marzo 2024, n. 38** concernente disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Inoltre le seguenti disposizioni hanno integrato la **legge n. 18/1979**:

- **legge 3 novembre 2017, n. 165**, che ha introdotto il deposito al Ministero dell'interno dello **statuto** o, in alternativa, della **dichiarazione di elementi minimi di trasparenza**, unitamente al contrassegno, e l'istituzione di



- un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «**Elezioni trasparenti**» [articolo 4], nonché la **modifica** dell'articolo 83, comma 1, numero 8), del **d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361** sull'**assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali** per le elezioni europee [articolo 1, comma 26];
- **legge 30 dicembre 2018, n. 145**, in particolare l'articolo 1, comma 782, che **aumenta** il numero degli **elettori** assegnati ad ogni **sezione elettorale** istituita nel territorio degli altri **Stati membri dell'UE**;
 - **legge 9 gennaio 2019, n. 3**, che ha introdotto, tra l'altro, la pubblicazione nella sezione "**Elezioni trasparenti**" del sito *internet* del Ministero dell'interno, per ciascun partito o movimento politico che presenta candidati alle elezioni europee e politiche nonché per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, del **curriculum vitae** e del **certificato del casellario giudiziale** dei candidati ammessi [articolo 1, comma 15], e nuove **disposizioni** in merito ai **contributi e finanziamenti** ai partiti o movimenti politici [articolo 1, commi 11 e successivi];
 - **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77** [articolo 38bis, comma 1, lettera a)], convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 concernente le modalità di deposito in forma digitale dei contrassegni di lista.

Inoltre si segnala la **sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 13 maggio 2011, n. 2886**, confermata dal **Parere del Consiglio di Stato 5 dicembre 2013, n. 4747**, richiesto dal Ministero dell'interno, relativa all'applicabilità dell'articolo 83 del **d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361** sull'**assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni** per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ("*slittamento seggi tra le circoscrizioni elettorali*").

Per quanto non previsto dalle predette **disposizioni**, si **osservano**, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con **d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361**, e successive modificazioni [articolo 51, legge n. 18/1979].

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a **suffragio universale** con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti [articolo 1, primo comma, legge n. 18/1979].

Si tratta di un sistema elettorale **proporzionale** puro con **soglia di sbarramento** del **4%** [articolo 21, primo comma, numero 1-*bis*, legge n. 18/1979] e possibilità per l'elettore di esprimere nella scheda di votazione fino a **tre preferenze**. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza [articolo 14, primo comma, legge n. 18/1979].

Il diritto di **voto** è esercitato dai cittadini con almeno **18 anni** di età, mentre per **candidarsi** l'età minima è di **25 anni** (paragrafi [3.1](#) e [3.2](#)).

Le **candidature** ([paragrafo 4.13.](#)) si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovregionale ([paragrafo 2.3.1.](#)) ed un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.

Le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di **sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23** (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38).



Nelle **sezioni** elettorali istituite dagli Uffici consolari italiani nel territorio degli altri **Stati membri dell'UE** si vota nei giorni di **venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno 2024** ([paragrafo 4.7.](#)).

I **76 seggi assegnati all'Italia** sono distribuiti nelle **5 circoscrizioni territoriali** in cui è suddiviso il territorio nazionale, in proporzione alla popolazione legale di ogni circoscrizione ([paragrafo 2.3.1.](#)).

I **seggi** in Italia sono ripartiti su base nazionale (nel *collegio unico nazionale*) tra le liste concorrenti, che hanno conseguito sul **piano nazionale almeno il 4%** dei voti validi espressi (soglia di sbarramento), **proporzionalmente** ai voti ottenuti da ciascuna di esse, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti ([paragrafo 10.](#)).

Determinato il numero di **seggi** spettanti ad ogni lista, gli stessi vengono, successivamente, distribuiti nelle singole circoscrizioni.

Determinato il numero dei seggi spettanti ad ogni lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati **eletti**, all'interno di ciascuna lista ed entro i limiti dei seggi ad essa spettanti, i **candidati** che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze ([paragrafo 11.](#)).

Nel caso di **gruppo di liste collegate**, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della **lista di minoranza linguistica**, a tale lista spetta comunque **un seggio**, purché il candidato abbia ottenuto non meno di 50.000 preferenze [articolo 22, terzo comma, legge n. 18/1979].

Lista di minoranza linguistica

Ciascuna delle liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla **minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia** può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata dal partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno [articolo 12, nono comma, legge n. 18/1979].

2.3.1. Le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in **5 circoscrizioni plurinominali** [Tabella A, legge n. 18/1979, come sostituita dalla legge n. 61/1984] assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione, così come risulta dall'ultimo censimento permanente della popolazione al 31 dicembre 2021, approvato con d.P.R. 20 gennaio 2023 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 [articolo 2, terzo comma, legge n. 18/1979].³

L'**assegnazione del numero dei seggi** alle singole **circoscrizioni** è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, dividendo il numero degli abitanti della Repubblica Italiana per il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (76) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [articolo 2, terzo e quarto comma, legge n. 18/1979].

³ Sull'argomento vedi il paragrafo 4.2. "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024".



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Seggi assegnati con decreto del Presidente della Repubblica (paragrafo 4.5.)



I Circoscrizione, seggi n. 20

Italia nord-occidentale
(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)

II Circoscrizione, seggi n. 15

Italia nord-orientale
(Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)

III Circoscrizione, seggi n. 15

Italia centrale
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

IV Circoscrizione, seggi n. 18

Italia meridionale
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)

V Circoscrizione, seggi n. 8

Italia insulare
(Sicilia e Sardegna)

Totale 76 seggi

I **capoluoghi** delle cinque circoscrizioni elettorali sono [tabella A allegata alla legge n. 18/1979]:

- Milano (Circoscrizione I – *Italia nord-occidentale*);
- Venezia (Circoscrizione II – *Italia nord-orientale*);
- Roma (Circoscrizione III – *Italia centrale*);
- Napoli (Circoscrizione IV – *Italia meridionale*);
- Palermo (Circoscrizione V – *Italia insulare*).



Tabella A, legge 24 gennaio 1979, n. 18

Definisce la ripartizione del territorio nazionale in 5 circoscrizioni elettorali.



Le **schede di votazione** sono di colore diverso per ciascuna circoscrizione ([paragrafo 6.1](#)) [articolo 15, primo comma, legge n. 18/1979].



3. LE DISPOSIZIONI GENERALI NAZIONALI

3.1. L'elettorato attivo



Articolo 48,
Costituzione

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.

(..)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

L'**elettorato attivo** consiste nella capacità giuridica di **votare** e necessita del possesso dei seguenti **requisiti**:

- la cittadinanza italiana;
- la maggiore età compiuta entro il giorno delle votazioni.



n. 29 del
30/01/1979

n. 148 del
27/06/1994

n. 183 del
06/08/1994

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Articolo 3, primo comma

Sono **elettori** i **cittadini** che entro il **giorno fissato** per la **votazione** nel territorio nazionale abbiano compiuto il **18° anno** di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Articolo 3, secondo comma, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

Sono altresì **elettori** i **cittadini** degli altri **Paesi membri dell'Unione** che, a seguito di formale **richiesta** presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'**iscrizione** nell'apposita **lista elettorale** del **comune** italiano di **residenza**.

L'articolo 48, quarto comma, della Costituzione, **limita il diritto di voto**:

- per incapacità civile;
- per effetto di sentenza penale irrevocabile;
- nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.



n. 106 del
28/04/1967

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Articolo 2

Non sono elettori [*comma 1*]:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi [*lettera b*)*];
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi [*lettera c*];
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici [*lettera d*];
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata [*lettera e*].

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato [*comma 2*].

*L'articolo 3 della citata legge 1423/1956 è stato abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che all'articolo 116 prevede un espresso richiamo alle corrispondenti proprie disposizioni (vedi nello specifico l'articolo 6 del d.lgs. 159/2011 riportato nel riquadro sottostante).

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Articolo 6

Tipologia delle misure di prevenzione e loro presupposti:

- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (*comma 1*);
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni (*comma 2*);
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (*comma 3*).

Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale (*comma 3-bis*).

Ai sensi dell'articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già Trattato istitutivo della Comunità europea firmato a Roma il 25 marzo 1957 e successive modificazioni), "(...) ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino, ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (...)".

Ne consegue che, in materia di elettorato attivo, nei Paesi dove è prevista un'età di voto inferiore ai 18 anni (Belgio, Austria, Malta, Grecia e Germania) tale età si applica reciprocamente anche ai cittadini degli altri Stati UE residenti in tali Paesi che chiedono di votare per i candidati dei Paesi in cui sono residenti.



➤ **TABELLA RIASSUNTIVA SULL'ETÀ DI VOTO**

Stato membro dell'Unione europea		Età per votare	Età per candidarsi
Austria (AT)		16	18
Belgio (BE)		16	21
Bulgaria (BG)		18	21
Cipro (CY)		18	21
Croazia (HR)		18	18
Danimarca (DK)		18	18
Estonia (EE)		18	21
Finlandia (FI)		18	18
Francia (FR)		18	18
Germania (DE)		16	18
Grecia (EL)		17	25
Irlanda (IE)		18	21
Italia (IT)		18	25
Lettonia (LV)		18	21
Lituania (LT)		18	21
Lussemburgo (LU)		18	18
Malta (MT)		16	18
Paesi Bassi (NL)		18	18
Polonia (PL)		18	21
Portogallo (PT)		18	18
Repubblica Ceca (CZ)		18	21
Romania (RO)		18	23
Slovacchia (SK)		18	21
Slovenia (SI)		18	18
Spagna (ES)		18	18
Svezia (SE)		18	18
Ungheria (HU)		18	18



3.2. L'elettorato passivo

L'elettorato passivo consiste nella **capacità** di essere **eletti**.

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.



n. 29 del
30/01/1979

n. 74 del
29/03/2004

n. 45 del
24/02/2014

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Articolo 4

Sono **eleggibili** alla carica di **membro del Parlamento europeo spettante all'Italia** gli **elettori** che abbiano compiuto il **25° anno di età** entro il **giorno fissato per le elezioni** che hanno luogo nel territorio nazionale [*primo comma, da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), legge 27 marzo 2004, n. 78*].

Sono inoltre **eleggibili** alla medesima carica i **cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione** che risultino in **possesso dei requisiti di eleggibilità** al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale [*secondo comma, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11*].

Gli **Stati membri designano** un **referente** incaricato di ricevere e trasmettere tutte le **informazioni** necessarie sui **candidati** per la **verifica** del diritto di **eleggibilità**. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri (paragrafo 3.4.) [articolo 6, paragrafo 5, Direttiva 93/109/CE, introdotto dall'articolo 1, numero 1), lettera c) punto 5, Direttiva 2013/1/UE].

Lo **Stato membro di residenza** **notifica** allo **Stato membro d'origine** la dichiarazione di candidatura del cittadino comunitario eleggibile.

Allo stesso scopo, le pertinenti informazioni di cui dispone lo Stato membro d'origine sono fornite in maniera adeguata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica o, laddove possibile, entro un termine più breve, se così richiesto dallo Stato membro di residenza.

Tali informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del diritto di elettorato passivo e possono essere utilizzate solo a tal fine.

Se le informazioni non sono ricevute dallo Stato membro di residenza entro il termine, il candidato è comunque ammesso.

[articolo 6, paragrafo 3, Direttiva 93/109/CE, introdotto dall'articolo 1, numero 1), lettera c), punto 3, Direttiva 2013/1/UE]



Conformemente all'articolo 6, numero 1 della direttiva 93/109/CE del Consiglio, modificata dall'articolo 1, numero 1), lettera a) della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, *"ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo"*.



Direttiva 2013/1/UE del Consiglio (20 dicembre 2012)



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0001&from=RO>

I candidati cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia devono presentare alla Corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un'apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione e che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine [articolo 2, comma 6, d.l. n. 408/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 11/2014]

3.3. L'incompatibilità e l'incandidabilità

3.3.1. L'incompatibilità

L'Atto di Bruxelles del 20 settembre 1976 fissa come principio comune per tutti gli Stati membri dell'UE, le incompatibilità con la carica di **parlamentare europeo** [articolo 6 dell'Atto di Bruxelles, modificato dall'articolo 1, paragrafo 7 della Decisione 2002/772/CE e recepito negli articoli 5 e 5-bis della legge n. 18/1979, come modificati dalla legge n. 78/2004].

Nell'ambito delle istituzioni comunitarie sussiste incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quelle qui di seguito riportate [articolo 5, legge n. 18/1979, come modificato dall'articolo 3, comma 1, legge n. 78/2004]:

- membro della Commissione delle Comunità europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- mediatore delle Comunità europee;
- membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro del Comitato delle Regioni;
- membro dei comitati od organismi istituiti, in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

In **ambito nazionale**, esiste **incompatibilità** con le seguenti cariche [articolo 5-*bis*, legge n. 18/1979, introdotto dall'articolo 3, comma 2, legge n. 78/2004, e modificato dall'articolo 4, comma 1, della medesima legge]:

- l'ufficio di deputato o di senatore;
- componente del governo di uno Stato membro;

nonché con la carica di [articolo 6, legge n. 18/1979, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 90/2004]:

- presidente di giunta regionale;
- assessore regionale;
- consigliere regionale;
- presidente di provincia;
- sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.



Costituzione

Articolo 122, secondo comma, modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 1/1999

Stabilisce che **nessuno può appartenere** contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.



GAZZETTA
UFFICIALE
n. 26 del
01/02/2001

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Modifica gli statuti delle regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta) introducendo l'**incompatibilità** tra l'**ufficio di consigliere regionale** e quello di **membro del Parlamento europeo**.



Gli **statuti** delle regioni **Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta** prevedono anche l'**incompatibilità** dell'**Ufficio di Presidente della regione** e di **membro della Giunta** con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Nella regione **Trentino Alto Adige**, i **componenti della Giunta regionale**, essendo eletti all'interno del Consiglio regionale, si trovano nelle medesime condizioni di **incompatibilità** previste per i consiglieri.



GAZZETTA
UFFICIALE
n. 188 del
13/08/2001
n. 216 del
16/09/2011
n. 81 del
7/04/2014

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art.1, comma 139, della legge 7 aprile 2014, n.56

Articolo 13, comma 3

Stabilisce l'**incompatibilità** tra la carica di membro del Parlamento europeo con **qualsiasi altra carica pubblica elettiva** di natura monocratica relativa ad **organi di governo di enti pubblici territoriali** aventi, alla data di indizione delle elezioni, **popolazione superiore a 15.000 abitanti**.



Altre **incompatibilità** con la carica di parlamentare europeo sono quelle seguenti:

- il presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) [articolo 8, comma 2, legge n. 936/1986];
- i dipendenti, collaboratori e consulenti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei servizi di informazione per la sicurezza [articolo 21, comma 11, legge n. 124/2007].

In via generale, la legge prevede, per alcune cariche, l'**incompatibilità** con altri uffici pubblici di qualsiasi natura ovvero con **cariche pubbliche** di carattere **elettivo** (es. i giudici della Corte costituzionale e i membri delle autorità indipendenti).



n. 92 del
19/04/2013

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Articolo 8, comma 1

Gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo** nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati **candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali**, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

3.3.2. L'incandidabilità

I **sindaci** e i **presidenti di provincia** ritenuti **responsabili del dissesto finanziario** dell'ente locale **non sono candidabili**, per un periodo di **dieci anni**, al Parlamento europeo [articolo 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera s), d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012].

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle seguenti condizioni [articoli 1 e 4, d.lgs. n. 235/2012]:

- hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;



Articolo 51, Codice di procedura penale (d.P.R. n. 447/1988)

comma 3-bis, modificato da ultimo dall'art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206

- articolo 416, comma 6, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti di tratta o di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi, nonché ipotesi aggravate del delitto di traffico di immigrati clandestini)
- articolo 416, comma 7, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minori ovvero diretta a compiere delitti di violenza sessuale in danno di minori, atti sessuali con minorenne o violenza sessuale di gruppo in danno di minori, ovvero diretta a commettere delitti di adescamento di minorenne)
- articolo 416, c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 (associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di contraffazione e di commercializzazione di prodotti con segni falsi)
- articolo 416-bis, c.p. (associazione mafiosa) nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- articolo 517-quater c.p. (contraffazione o alterazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari)
- articoli 600, 601 e 602, c.p. (tratta di esseri umani, riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù e acquisto e vendita di schiavi)
- articolo 630, c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione)
- articolo 291-quater testo unico di cui al d.P.R. n. 43/1973 cd. "dogane" (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- articolo 74, testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990 cd. "stupefacenti" (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- articolo 260, d.lgs. n. 152/2006, cd. "Codice dell'ambiente" (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

comma 3-quater

Riguarda i delitti aventi finalità di terrorismo. Comprende sia le fattispecie associative tipiche (esempio: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, ex articolo 207-bis, c.p.) sia ogni delitto comune aggravato dalla finalità di terrorismo, definita dall'articolo 270-sexies, c.p..

- hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale [Delitti contro la pubblica amministrazione, articoli da 314 a 335-bis del codice penale];

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 (peculato), 317 (concussione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari) comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o ricorrono le circostanze attenuanti previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 323-bis del c.p. ("fatti di particolare tenuità" e "comportamento volto ad evitare...") la condanna comporta rispettivamente l'interdizione e il divieto temporanei per una durata non inferiore a cinque e non superiore a sette anni oppure l'applicazione di sanzioni accessorie (...) per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni [articolo 317-bis, c.p., da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), legge n. 3/2019].



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale, modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 1, legge n. 128/2001 (disciplina la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari) [d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447].



Testo vigente

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Versione vigente del **Codice penale**



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398!vig=>



Testo vigente

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Approvazione del **codice di procedura penale**



<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447>

L'**accertamento** della condizione di **incandidabilità** comporta la **cancellazione** dalla **lista** dei candidati [articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 235/2012].

L'accertamento dell'incandidabilità è svolto in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'**Ufficio elettorale circoscrizionale** [articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 235/2012].

Qualora la condizione di **incandidabilità sopravvenga** o sia **accertata** successivamente alle operazioni di **presentazione** delle **liste** dei candidati, ed entro il termine per la loro ammissione, l'**Ufficio elettorale circoscrizionale** o l'**Ufficio elettorale nazionale** procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità [articolo 5, comma 4, d.lgs. n. 235/2012].

Qualora la condizione di **incandidabilità sopravvenga** o sia **accertata** in epoca successiva alla data di **proclamazione**, la condizione stessa viene rilevata dall'**Ufficio elettorale nazionale**, ai fini della relativa deliberazione di **decadenza** dalla carica. Di tale deliberazione, il **Presidente** dell'Ufficio elettorale nazionale dà immediata **comunicazione** alla **segreteria del Parlamento europeo** [articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 235/2012].

Le **sentenze definitive di condanna**, emesse nei confronti di **membri** del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente **comunicate**, a cura del pubblico ministero presso il giudice competente che le ha deliberate indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale (ad esempio: giudice di primo grado o giudice di appello o giudice di rinvio), all'**Ufficio elettorale nazionale**, ai fini della **dichiarazione di decadenza** [articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 235/2012].

La **durata** dell'incandidabilità decorre dalla **data** del **passaggio in giudicato** della **sentenza** e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In



ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l'**incandidabilità** ha una **durata** minima di **sei anni**. La **durata** dell'**incandidabilità** **aumenta** di **un terzo** se il delitto che determina l'**incandidabilità** sia commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo (articolo 13, d.lgs. n. 235/2012).

La **sentenza di riabilitazione** del **condannato** costituisce causa di **estinzione** anticipata dell'**incandidabilità** mentre l'eventuale **revoca** della **sentenza di riabilitazione** comporta il **ripristino** dell'**incandidabilità** per il periodo di tempo residuo. L'**incandidabilità** si estingue, inoltre, nel caso della riabilitazione "**antimafia**" di cui all'articolo 70 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) [articolo 15, d.lgs. n. 235/2012].



Testo vigente

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=>

3.4. Il referente dell'Italia per lo scambio informazioni con gli altri Stati membri dell'UE

L'articolo 2, comma 9-*ter*, d.l. n. 408/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 483/1994, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), d.lgs. n. 11/2014, ha disposto che con **decreto del Ministro dell'Interno** sia **designato** un **referente** incaricato di ricevere e trasmettere ai referenti omologhi degli altri Stati membri dell'UE tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla candidatura in Italia del cittadino di un altro Stato membro dell'UE e sul possesso di eleggibilità in Italia a parlamentare europeo del cittadino italiano che intende candidarsi nello Stato membro in cui risiede [articolo 2, comma 7, d.l. n. 408/1994, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), d.lgs. n. 11/2014, e articolo 9-*bis*, d.l. n. 408/1994, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), d.lgs. n. 11/2014].

L'articolo 1, numero 6), della Decisione (UE, Euratom) 2018/994 introduce la **designazione** di un'**Autorità di contatto** responsabile dello **scambio di informazioni** sugli **elettori** e sui **candidati**, per, rispettivamente, la verifica del diritto di voto e di eleggibilità, con le Autorità omologhe degli altri Stati membri dell'UE.

Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli **elettori** nelle liste elettorali e alla presentazione delle **candidature**, l'Autorità **comincia a trasmettere** alle sue **omologhe**, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi **sei settimane** prima del giorno iniziale del periodo elettorale, i dati indicati nella Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993 riguardo ai **cittadini** dell'Unione che sono stati **iscritti** nelle liste elettorali o che si **candidano** in uno Stato membro di cui non sono cittadini.



4. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

4.1. Il comunicato del Ministero dell'interno relativo alle elezioni del Parlamento europeo da tenersi nel giugno 2024

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2024)

Si comunica che il Consiglio dell'Unione europea ha preso atto che le decime elezioni dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, primo comma, dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976.

Al fine di poter esprimere il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 483 del 1994).

Il presente comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 408 del 1994, sarà trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, affinché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi dell'Unione, a portarlo a conoscenza degli elettori con le modalità previste dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ([paragrafo 8.3.1](#)).



4.2. Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024



Gazzetta n.23 del
29/1/2024

n. 74 del 28/3/2024

DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7, convertito nella legge 25 marzo 2024, n. 38 "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale".

(...) il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di **sabato dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.**

Il comma 3 dell'articolo 1 detta specifiche disposizioni per lo svolgimento **abbinato** delle **elezioni europee** con le **elezioni regionali**

e amministrative o referendarie. Nello specifico viene previsto:

-le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23;

-ai fini del computo dei termini procedurali **si considera giorno della votazione quello di domenica;**

-la consegna del materiale ai seggi elettorali deve avvenire entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione e i seggi si costituiscono entro le ore 9 dello stesso sabato;

-completate le operazioni di votazione l'Ufficio elettorale di sezione deve procedere prima allo scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e poi, **dalle ore 14 del lunedì, allo scrutinio relativo alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.**

Gli **onorari** fissi forfettari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione, già previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, **sono incrementati del 15%** (comma 4).

(Omissis)

Art. 1-ter (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024):

- 1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

-2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

-3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

L'articolo 2 prevede una disciplina *ad hoc* in tema di modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento della popolazione da prendere in considerazione per l'applicazione della normativa in materia di procedimenti elettorali. Viene infatti previsto che, in materia elettorale, l'ammontare della popolazione (che l'ISTAT è tenuto a pubblicare annualmente nel proprio sito *internet*) venga indicato con apposito Decreto del Presidente della Repubblica emanato con cadenza quinquennale. In fase di prima applicazione, **il dato della popolazione legale da utilizzare per l'applicazione delle norme elettorali rimane quello censito al 31 dicembre 2021 e riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.**

(Omissis)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/29/24G00017/SG>



4.3. La convocazione dei comizi elettorali



Testo vigente

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Articolo 7

I **comizi** elettorali sono **convocati** con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri [primo comma].

Il decreto di convocazione dei comizi è **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale non oltre il **cinquantesimo giorno** antecedente quello della votazione [secondo comma].

La **data** e l'**orario** per la **votazione** degli elettori italiani residenti nei **Paesi membri** della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di **scrutinio** sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri [terzo comma].

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta **pubblicazione** del **decreto** di cui al primo comma e della **data della votazione nei rispettivi Paesi**, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di **manifesti** da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione [quarto comma].



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24:18!vig=>





4.4. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, recante
"Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11 aprile 2024, n. 85)

MODULARIO
PRESIDIO-76



MDG. 67

Il Presidente della Repubblica

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, che dispone il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'anno 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a ROMA Addì 10 APR. 2024

Per il Presidente

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



GAZZETTA
UFFICIALE
n. 85 del
11/04/2024

Decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 2024





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

**4.5. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, recante
"Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei
membri al Parlamento europeo spettanti all'Italia"**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11 aprile 2024, n. 85)

MOD. 57
730/2000-78

MOD. 57



Il Presidente della Repubblica

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione (UE) 2023/2081 del Consiglio Europeo del 22 settembre 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238/14 del 27 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, che stabilisce modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento della popolazione da prendere in considerazione per l'applicazione della normativa in materia di procedimenti elettorali e referendari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni alla data del 31 dicembre 2021;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1

Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'Interno.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a **ROMA** Addì **10 APR. 2024**

F. S. M. G. M.
Min. Int.

Il Prof.



Il Presidente della Repubblica

Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione accertata in base al censimento permanente alla data del 31 dicembre 2021	Quoziente: 776.712		Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
		Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione	Resti di ogni circoscrizione	
I. Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	15.831.944	20	287.701	20
II. Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	11.541.332	14	587.364 (*)	15
III. Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	11.724.035	15	73.355	15
IV. Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.512.083	17	307.979 (*)	18
V. Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	6.420.742	8	237.048	8
TOTALI	59.030.133	74		75

N.B. - Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

Visto, il Ministro dell'Interno



n. 85 del
11/04/2024

Decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 2024





4.6. Il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2024, recante "Determinazione delle date e degli orari di votazione degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 10 maggio 2024, n. 108)

10-5-2024

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 108

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 aprile 2024.

Determinazione delle date e degli orari di votazione degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024 i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che prevede la necessità di determinare con decreto del Ministro dell'interno le date e gli orari di votazione - presso le sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea - per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli elettori italiani ivi residenti;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, che prevede la costituzione, presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale, di seggi elettorali con il compito di provvedere allo scrutinio dei voti espressi nelle sezioni istituite negli altri Paesi dell'Unione europea, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte degli elettori italiani ivi residenti;

Considerato che le date e gli orari di votazione nelle suddette sezioni istituite negli altri Paesi dell'Unione europea devono essere anteriori a quelli fissati per la votazione in Italia, intendendosi per giorno di votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, quello di domenica 9 giugno 2024, al fine di consentire che il relativo scrutinio abbia inizio, nei seggi elettorali costituiti presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale, alla stessa ora prevista per lo scrutinio in tutti gli altri uffici elettorali di sezione nel territorio italiano;

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi dell'Unione europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 15 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1.

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le date e gli orari di votazione degli eletto-

ri italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea sono determinati sulla base dell'ora locale, nelle sezioni elettorali istituite in ciascuno Stato membro, come segue:

Austria: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 [per Innsbruck (Tirolo) e Bregenz (Vorarlberg) dalle 7,00 alle 14,00];

Belgio: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

Bulgaria: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Cipro: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Croazia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Danimarca: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Estonia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Finlandia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Francia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 (per Bordeaux e Bastia: sabato 8 giugno chiusura alle ore 14,00; per Tolosa, Besançon, Brest, Dijon, Douai, Dunkerque, Lens, Lille, Nantes, Orléans, Rennes, Roubaix, Rouen, Saint Quentin, Valenciennes: sabato 8 giugno chiusura alle ore 16,00);

Germania: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

Grecia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Irlanda: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Lettonia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Lituania: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Lussemburgo: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

10-5-2024

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 108

Malta: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Paesi Bassi: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Polonia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 (per Cracovia: sabato 8 giugno chiusura alle ore 16,00);

Portogallo: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 (per Funchal: sabato 8 giugno chiusura alle ore 12,00);

Repubblica Ceca: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Romania: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Slovacchia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Slovenia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

Spagna: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (per le Canarie: sezioni isola di Tenerife sabato 8 giugno chiusura alle ore 14,00 e sezioni isole di Gran Canaria e Fuerteventura sabato 8 giugno chiusura alle ore 13,00; per Baleari: sabato 8 giugno chiusura alle ore 14,00; per Saragozza, Valencia, Alicante, La Coruña, Logroño, Malaga e Siviglia: sabato 8 giugno chiusura alle ore 16,00);

Svezia: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 (per le sezioni fuori Stoccolma: sabato 8 giugno chiusura alle ore 16,00);

Ungheria: venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 18,00.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, affinché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i suddetti Stati, a dare avviso alle comunità italiane delle date e degli orari di votazione, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, 30 aprile 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

24A02382

— 7 —



n. 108 del
10/ 5/2024

Decreto del Ministro dell'interno
30 APRILE 2024





4.7. Il decreto 3 maggio 2024 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante "*Norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea*"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 10 maggio 2024, n. 108)

10-5-2024

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 108

DECRETO 3 maggio 2024.

Norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 15 aprile 2024, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese, in osservanza della legge 24 gennaio 1979, n. 18, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione delle sezioni elettorali
e designazione delle relative sedi*

1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono - per le sedi delle sezioni elettorali da istituire nella circoscrizione consolare di competenza e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalle autorità del luogo - locali idonei allo svolgimento delle operazioni demandate a tali sezioni, evitando, ove possibile, che le stesse siano ubicate presso sedi di partiti politici, di organismi sindacali associativi o di enti di patronato italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione elettorale ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione e di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale.





3. Ove necessario al fine di ottenere la disponibilità dei locali da adibire a sezioni elettorali, i capi degli uffici consolari, in qualità di parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente, provvedono a stipulare i contratti secondo le norme e gli usi del luogo.

4. Qualora, per sopravvenute gravi circostanze, sia necessario variare la sede di una sezione elettorale successivamente al 3 maggio 2024, il capo dell'ufficio consolare, oltre a darne comunque comunicazione alla Direzione centrale per i servizi elettorali presso il Ministero dell'interno, provvede ad informare tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. All'entrata della sede della sezione che è stato necessario variare, deve essere affisso, nel giorno antecedente e durante le ore di votazione, un avviso in lingua italiana che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.

5. Secondo le intese raggiunte con il Governo di ciascun Paese membro dell'Unione europea e, comunque, entro il 3 giugno 2024, l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani ivi residenti.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

1. Su richiesta scritta del rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, n. 1) della predetta legge n. 18 del 1979, i capi degli uffici consolari si adoperano per reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse con le rispettive autorità di accreditamento.

2. Nel caso in cui i suddetti locali appartengano allo Stato italiano o ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante o ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che non venga posta in essere alcuna differenziazione di trattamento tra i partiti o gruppi politici interessati.

3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che li utilizzano.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici sono sottoscritte da uno dei rappresentanti designati a norma del citato art. 31, primo comma, n. 1), ovvero da un loro mandatario.

2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo sono redatti in lingua italiana, compatibilmente con le intese raggiunte con le autorità di accreditamento ed indicano il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radio-televisive

1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che abbiano avuta ammessa una lista di candidati, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante o a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese intercorse con le rispettive autorità di accreditamento.

2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici, ovvero dal loro mandatario.

3. Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive e i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

4. Nel rispetto delle intese concluse con le autorità di rispettivo accreditamento, le trasmissioni di propaganda elettorale effettuate su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere comunque diffuse anche in lingua italiana.

5. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza delle sezioni elettorali

1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere, per il tramite dell'Autorità diplomatico-consolare italiana, l'intervento degli agenti della forza pubblica posta a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione.





ne, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. I capi degli uffici consolari, nel rispetto delle intese raggiunte in merito, concordano con le competenti autorità di polizia locale ogni misura idonea ad assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze della sezione elettorale ed evitare che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti delle sezioni elettorali e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, provvedono:

a) a far pervenire ai presidenti di sezione elettorale un'attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti delle sezioni elettorali, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia e ai presidenti delle sezioni elettorali di stampati recanti il testo del presente articolo, redatti in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto, alla competente ambasciata e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recepiti nelle intese raggiunte nonché dei principi di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferendo anche sulle eventuali iniziative adottate.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni delle sezioni elettorali

1. Per il compimento delle operazioni di costituzione delle sezioni elettorali, delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione, di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale e del loro trasferimento, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale diramano istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni,

— 9 —



n. 108 del
10/ 5/2024

**Decreto 3 maggio 2024 del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale**





4.8. Il deposito presso il Ministero dell'interno dei contrassegni di lista e dei documenti correlati

La legge 24 gennaio 1979, n. 18 prevede che il **deposito del contrassegno** deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, **non prima delle ore 8 del 49° giorno e non oltre le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione** (dal 21 al 22 aprile 2024), da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato [articolo 11, primo comma, legge n. 18/1979, e articolo 15, primo comma, t.u. n. 361/1957].

➤ *Esame del contrassegno di lista da parte del Ministero dell'interno*

Il Ministero dell'interno, scaduto il termine per il deposito dei contrassegni, esamina tutti i simboli depositati e, **nei successivi due giorni**, per i **contrassegni regolari**, **restituisce** un esemplare al rispettivo **depositante**, presso il suo domicilio eletto in Roma, con l'**attestazione** dell'avvenuto deposito e della sua **regolarità** [articolo 16, primo comma, t.u. n. 361/1957].

➤ *Elezioni trasparenti*



In un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «**Elezioni trasparenti**», entro **dieci giorni** dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste, sono **pubblicati** da parte del Ministero dell'interno in maniera facilmente accessibile:

- a) il **contrassegno depositato**, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del t.u. n. 361/1957;
- b) lo **statuto** ovvero la **dichiarazione di trasparenza**, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del t.u. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 165/2017.

Nella medesima sezione sono **pubblicate**, entro **dieci giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le **liste di candidati** presentate per ciascuna circoscrizione elettorale.



L'articolo 1, comma 14, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dispone l'**obbligo**, entro il **quattordicesimo giorno** antecedente la data dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai **partiti** e ai **movimenti politici** nonché alle liste e ai candidati ad esse collegati di **pubblicare** sul proprio sito *internet* il **curriculum vitae** di ciascun candidato ed il relativo certificato del **casellario giudiziale**, rilasciato non oltre **novanta giorni** prima della data fissata per la consultazione elettorale, [articoli 24, 25 e 25-ter, d.P.R. n. 313/2002, modificato da ultimo dall'articolo 4, d.lgs. n. 122/2018].

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* citato non è richiesto il consenso espresso degli interessati.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



articolo 1,
comma 15,
legge n.
3/2019

Nella medesima sezione «*Elezioni trasparenti*», entro il **settimo giorno** antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni sono **pubblicati** da parte del Ministero dell'interno in maniera facilmente accessibile il **curriculum vitae** e il **certificato del casellario giudiziale dei candidati ammessi**, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre **novanta giorni** prima della data fissata per l'elezione, **già pubblicati** nel **sito internet** del **partito** o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato ed **inviati** dal partito/movimento al **Ministero dell'interno**. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Con il **decreto** del Ministro dell'interno 20 marzo 2019 previsto dall'articolo 1, comma 15, ultimo periodo, legge n. 3/2019, sono state **fissate** le modalità **tecniche** per l'acquisizione del **curriculum vitae** e del **certificato del casellario giudiziale**, di ciascun candidato ammesso, su apposita piattaforma informatica del Ministero dell'interno.



n. 78 del
02/04/2019

Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019



4.9. I contrassegni di lista depositati al Ministero dell'interno in ordine di presentazione

1
AMMESSO



LIBERTA'
Circoscrizioni: tutte

2
AMMESSO



STATI UNITI D'EUROPA
Circoscrizioni: tutte

3
AMMESSO



SACRO ROMANO IMPERO CATTOLICO
Circoscrizioni: tutte

4
AMMESSO



AZIONE – SIAMO EUROPEI
Circoscrizioni: tutte



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

5 AMMESSO		RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN Circoscrizioni: I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE
6 NON CONSENTE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI		CONTRO SISTEMA Circoscrizioni: nessuna
7 NON CONSENTE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI		INSIEME LIBERI UNITI NELLA COSTITUZIONE Circoscrizioni: nessuna
8 NON CONSENTE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI		PARLAMENTARE INDIPENDENTE Circoscrizioni: tutte tranne la V- ITALIA INSULARE
9 AMMESSO		PARTITO COMUNISTA ITALIANO Circoscrizioni: tutte
10 AMMESSO		SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) Circoscrizione: II - ITALIA NORD-ORIENTALE
11 AMMESSO		ALTERNATIVA POPOLARE Circoscrizioni: tutte
12 NON CONSENTE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI		PARTITO SOCIALISTA PER IL LAVORO Circoscrizioni: nessuna
13 AMMESSO		ORGUEIL VALDÔTAIN Circoscrizioni: I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE
14 AMMESSO		UNIONE CATTOLICA ITALIANA Circoscrizioni: III – ITALIA CENTRALE
15 AMMESSO		REFERENDUM E DEMOCRAZIA CON CAPPATO Circoscrizioni: tutte
16 AMMESSO		PIRATI Circoscrizione: tutte



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

17 AMMESSO		PARTITO CRISTIANO SOCIALE Circoscrizioni: tutte
18 AMMESSO		UNIONE DI CENTRO (UDC) Circoscrizioni: tutte
19 AMMESSO		PARTITO PIRATA ITALIANO Circoscrizioni: tutte
20 AMMESSO		STATI UNITI d'EUROPA Circoscrizioni: tutte
21 AMMESSO		ITALIA MODERATA Circoscrizioni: tutte
22 AMMESSO		PENSIONI & LAVORO – RISVEGLIO EUROPEO Circoscrizioni: tutte
23 AMMESSO		DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE Circoscrizioni: tutte
24 AMMESSO		FRATELLI D'ITALIA Circoscrizioni: tutte
25 AMMESSO		NUOVA ITALIA Circoscrizioni: tutte
26 AMMESSO		ALLEANZA VERDI E SINISTRA Circoscrizione: tutte
27 AMMESSO		PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L'ITALIA Circoscrizioni: tutte
28 AMMESSO		MOVIMENTO 5 STELLE Circoscrizioni: tutte



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

29 AMMESSO		LEGA SALVINI PREMIER Circoscrizioni: tutte
30 AMMESSO		ESSERITARI Circoscrizioni: tutte
31 AMMESSO		PACE TERRA DIGNITA' Circoscrizioni: tutte
32 AMMESSO		MOVIMENTO INDIPENDENZA Circoscrizioni: tutte
33 NON CONSENTE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI		STATI UNITI DEGLI STATI ADERENTI ALL'EURO Circoscrizioni: tutte
34 NON CONSENTE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI		MOVIMENTO POETI D'AZIONE Circoscrizioni: tutte
35 AMMESSO		FORZA ITALIA – NOI MODERATI - PPE Circoscrizioni: tutte
36 NON AMMESSO		DEMOCRAZIA CRISTIANA Circoscrizione: tutte
37 NON AMMESSO		INSIEME LIBERI Circoscrizioni: tutte
38 AMMESSO		BASE Circoscrizioni: tutte
39 AMMESSO		FORZA NUOVA Circoscrizioni: tutte
40 AMMESSO		ITALIA REALE Circoscrizioni: tutte



41
AMMESSO



PARTITO DEMOCRATICO
Circoscrizioni: tutte

42
AMMESSO

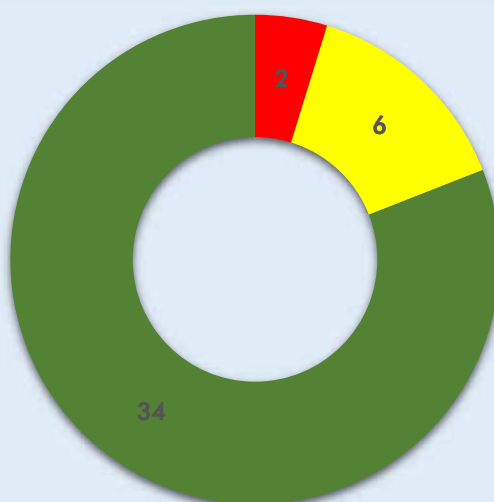


ITALIA DEI DIRITTI – DE PIERRO
Circoscrizioni: tutte

42 CONTRASSEGNI DEPOSITATI

4.9.1. Il riepilogo dei contrassegni di lista depositati

42 contrassegni di lista depositati il 21 e 22 aprile 2024



■ non ammessi ■ non consentono la presentazione di liste di candidati ■ ammessi

4.10. Le candidature

Le **candidature** si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale ([paragrafo 2.3.1.](#)) ed un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.

Le **liste dei candidati**, per ogni singola circoscrizione elettorale, devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità, da **almeno 15.000 e da non più di 35.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione medesima; inoltre, almeno il **10 %** del predetto numero minimo (corrispondente ad almeno 1.500 elettori) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di **ognuna delle regioni che fa parte della circoscrizione**, pena la nullità della lista [articolo 12, secondo e terzo comma, della legge n. 18/ 1979 e articolo 4-septies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, il quale ha stabilito che *"Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà"*].



Nessuna sottoscrizione è richiesta:

- per i partiti o gruppi politici **costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso** al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle Camere;
- per i partiti che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e **abbiano ottenuto almeno un seggio** in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere [articolo 12, quarto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979 nel testo riformulato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38];
- nel caso in cui la lista di candidati sia contraddistinta da un **contrassegno composito**, nel quale sia contenuto quello di **un partito o gruppo politico esente da tale onere** [articolo 12, quarto comma, quarto periodo, della legge n. 18/1979 nel testo riformulato dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024];
- per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo **e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo** nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo, autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana [articolo 12, quarto comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/1979 nel testo riformulato dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024].



n. 23 del
29/1/2024

n. 74 del
28/3/2024

DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7, convertito nella legge 25 marzo 2024, n. 38 "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale".

(Omissis)

Articolo 4- bis

All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. **L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.** Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".

(Omissis)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/29/24G00017/SG>

Ciascuna **lista** è **composta** da un numero di **candidati**, aventi non meno di **25 anni di età** alla data della votazione [articolo 4, primo comma, legge n. 18/1979], **non minore di tre e non maggiore** del numero dei **membri** del Parlamento europeo spettanti all'Italia **da eleggere** nella circoscrizione [articolo 12, ottavo comma, primo periodo, legge n. 18/1979].

Ogni **candidato** può **presentarsi** in **una o più o in tutte** le **circoscrizioni** a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono [articolo 12, settimo comma, legge n. 18/1979].



Nessun **candidato** può essere compreso in **liste** recanti **contrassegni diversi**, pena la nullità della sua elezione [articolo 12, sesto comma, legge n. 18/1979]



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Per i **partiti** o gruppi politici espressi dalle **minoranze di lingua francese** della Valle d'Aosta (circoscrizione I – *Italia nord-occidentale*), di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia (circoscrizione II – *Italia nord-orientale*), è prevista la possibilità di **collegarsi**, per l'assegnazione dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata dal partito o gruppo politico che risulta presente in tutte le cinque circoscrizioni con lo stesso contrassegno [articolo 12, nono comma, legge n. 18/1979].



Entro il 36° giorno antecedente la data di votazione l'**Ufficio elettorale circoscrizionale** decide in ordine all'**ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento**.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissioni di collegamenti, i **delegati di lista** possono **ricorrere** all'**Ufficio elettorale nazionale** entro **ventiquattro ore** dalla comunicazione [articolo 13, primo e secondo comma, legge n. 18/1979].

Ciascun **Ufficio elettorale circoscrizionale**, al termine delle proprie operazioni, **assegna**, ad ogni lista ammessa nella circoscrizione, un **numero** progressivo mediante sorteggio.

I **contrassegni** delle liste sono **riportati** sui **manifesti** recanti le **candidature** della circoscrizione ([paragrafo 4.11.](#)) e sulle **schede di votazione** della circoscrizione medesima secondo l'**ordine** risultato dal **sorteggio** stesso.

I **cittadini** di uno degli altri **Stati membri** dell'UE possono presentarsi come **candidati** nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

L'**Ufficio elettorale circoscrizionale**, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, **trasmette** la **dichiarazione** al **referente** nominato dal Ministero dell'interno ([paragrafo 3.4.](#)) che provvede ad inviarla al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno [articolo 2, comma 7, primo periodo, d.l. n. 408/1994, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 11/2014].

➤ La rappresentanza di genere

In ciascuna lista, all'atto della presentazione, i **candidati** dello **stesso sesso** non possono **eccedere la metà** (50% uomini o 50% donne), con arrotondamento all'unità. Nell'**ordine** di lista, i **primi due candidati** devono essere di **sesso diverso** ("**alternanza di genere**") [articolo 12, ottavo comma, secondo periodo, legge n. 18/1979, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera a), legge n. 65/2014].

4.11. Il manifesto recante le liste dei candidati nelle circoscrizioni elettorali

Ognuno dei cinque **Uffici elettorali circoscrizionali** trasmette alle rispettive Prefetture-UTG dei capoluoghi di circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) le **liste dei candidati** ammessi per la **stampa dei manifesti** riproducenti i rispettivi **contrassegni** depositati presso il Ministero dell'interno.

Successivamente ogni Prefettura-UTG dei capoluoghi di circoscrizione trasmette alle rispettive Prefetture-UTG delle province, comprese nella circoscrizione medesima, i



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

manifesti stampati su carta bianca che a loro volta sono distribuiti ai **sindaci** dei comuni ricompresi nella circoscrizione elettorale.

 2024 entro il 1° giugno	I manifesti delle liste dei candidati, oltre che all'albo pretorio online di ogni Comune, devono essere affissi in luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione [articolo 13, ultimo comma, legge n. 18/1979].
---	--

Tre copie di ciascun manifesto sono consegnate ai presidenti di ogni ufficio elettorale di sezione (due copie dovranno essere affisse nei seggi elettorali).

Il manifesto dovrà essere affisso nei seggi elettorali istituiti:

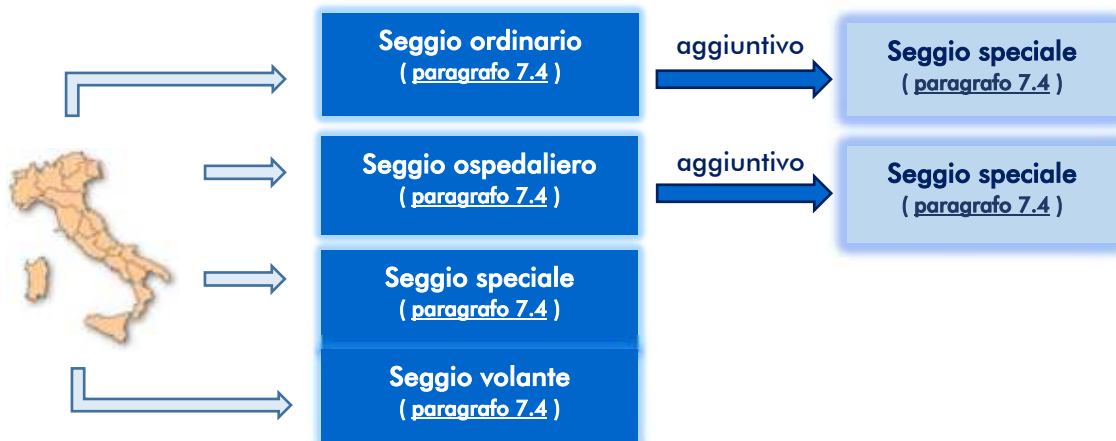
- in tutti i comuni italiani;
- nel territorio degli altri Stati membri dell'UE per il voto dei residenti;
- presso i cinque Uffici elettorali circoscrizionali per lo scrutinio del voto negli Stati membri dell'UE.



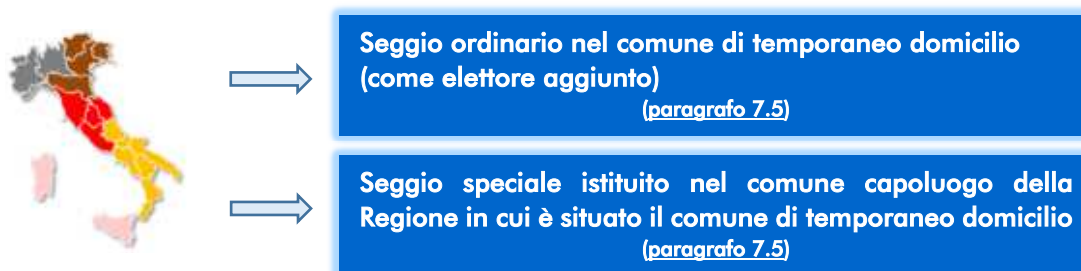
5. I SEGGI ELETTORALI

➤ Tipologia dei seggi - Schema riassuntivo

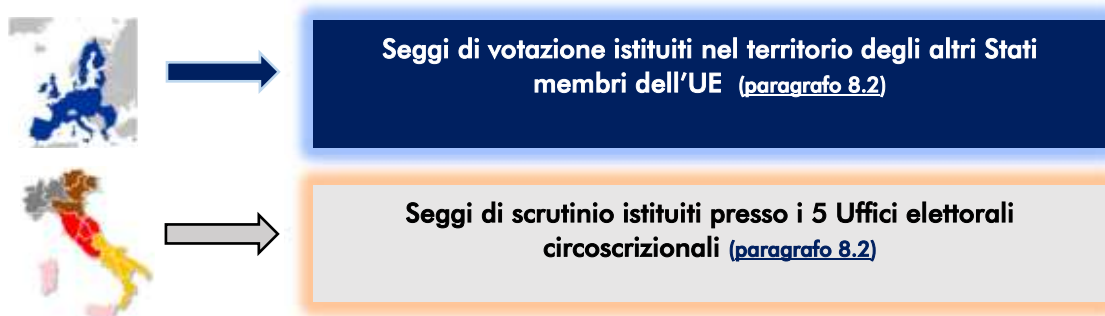
• *Il voto espresso in Italia*



Il voto degli studenti fuori sede



• *Il voto espresso all'estero*



La **raccolta** del **voto** espresso dagli elettori nei seggi **deve rispettare** i **principi costituzionali** della **libertà** e **segretezza** del voto stesso.

Ai fini delle operazioni di voto e scrutinio si applicano le disposizioni del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 [articolo 51, legge n. 18/1979].

**MINISTERO DELL'INTERNO****DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI****DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI****➤ I componenti dei seggi elettorali – Tabella riepilogativa**

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e ospedaliero	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte di appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente e la votazione	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori (a scelta del presidente)	di legge	all'atto dell'insediamento del seggio	1 (tra gli scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente e la votazione	4 (3 per i seggi istituiti nelle circoscrizioni consolari degli altri Paesi membri dell'UE)	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)



6. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

6.1. La scheda di voto

Gli Uffici elettorali circoscrizionali trasmettono alle rispettive Prefetture-UTG del comune capoluogo di circoscrizione le liste dei candidati ammesse con i relativi contrassegni, i quali sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio [articolo 13, primo comma, legge n. 18/1979].

Le **schede di voto**, di carta consistente e di **colore diverso** per ciascuna circoscrizione, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle **Tabelle B (figura 1)** e **C (figura 2)** allegate alla legge n. 18/1979, e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse per ogni circoscrizione. Accanto ad ogni **contrassegno** sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei **voti di preferenza** che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata [articolo 15, legge n. 18/1979].

Tabella B - Modello della scheda di voto
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
Parte interna della scheda

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
mm. 30 1	mm. 30 5	mm. 30 9	
mm. 30 2	mm. 30 6	mm. 30 10	
mm. 30 3	mm. 30 7	mm. 30 11	
mm. 30 4	mm. 30 8	mm. 30 12	

Figura 1

La **scheda** è **suddivisa** in **quattro parti** uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i **contrassegni** da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I **contrassegni** sono posti secondo l'**ordine** di sorteggio, progredendo dall'alto verso il basso e, quindi, da sinistra a destra.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

La **scheda** deve essere **piegata** verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così **piegata** deve essere **ripiegata** orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Per le liste di minoranza linguistica è tracciata una sola linea orizzontale accanto al contrassegno poiché la legge prevede l'espressione di un'unica preferenza.

Tabella C - Parte esterna della scheda di voto



Figura 2

➤ *I colori delle schede di voto per ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali*

	La scheda di voto per la I Circoscrizione Italia Nord-Occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia) è di colore grigio Pantone© 422-U
	La scheda di voto per la II Circoscrizione Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli- Venezia Giulia, Emilia-Romagna) è di colore marrone Pantone© 470-U
	La scheda di voto per la III Circoscrizione Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) è di colore rosso Pantone© Rubine Red-U
	La scheda di voto per la IV Circoscrizione Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) è di colore arancione Pantone© Orange 021-U
	La scheda di voto per la V Circoscrizione Italia Insulare (Sicilia e Sardegna) è di colore rosa Pantone© 230-U

Le **schede** di voto sono **stampate** dalle **tipografie** autorizzate iscritte all'Albo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato



6.2. L'espressione del voto

Nei **seggi** istituiti in Italia, ciascun **elettore** ha a disposizione una sola **scheda** di voto, di colore diverso per ciascuna circoscrizione elettorale, che **riproduce** i **contrassegni** di tutte le **liste** ammesse per la circoscrizione per cui vota.

Nei **seggi** istituiti negli altri Stati membri dell'UE, l'**elettore** che vota per i candidati dell'Italia al Parlamento europeo **riceve** la **scheda** con il colore della circoscrizione elettorale in cui è ricompreso il **comune in Italia di iscrizione** nella lista elettorale.

L'**elettore** può **esprimere** fino a **tre preferenze**. Nel caso di più **preferenze** espresse, queste devono riguardare **candidati** di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza [articolo 14, primo comma, legge n. 18/1979, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera c), legge n. 65/2014].

Una sola **preferenza** può essere espressa per i **candidati** della **lista di minoranza linguistica** collegata con altra lista della medesima circoscrizione (minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) [articolo 14, secondo comma, legge n. 18/1979]

L'**elettore**, una volta identificato al seggio, **riceve** la **scheda di voto** e la **matita** **copiativa** ed **esprime** il proprio **voto**, in segreto, nella **cabina** indicata da uno dei componenti del seggio.

Il voto è espresso:

- **tracciando** un **segno** sul **simbolo** della **lista** preferita **senza** esprimere **preferenze**. Il voto è valido a **favore** della **lista** (**figura 3**);

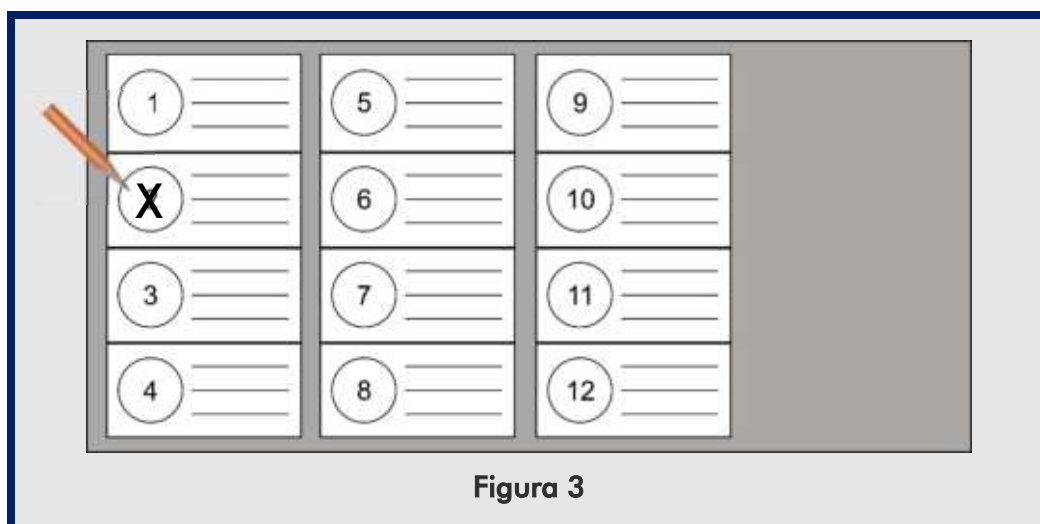


Figura 3

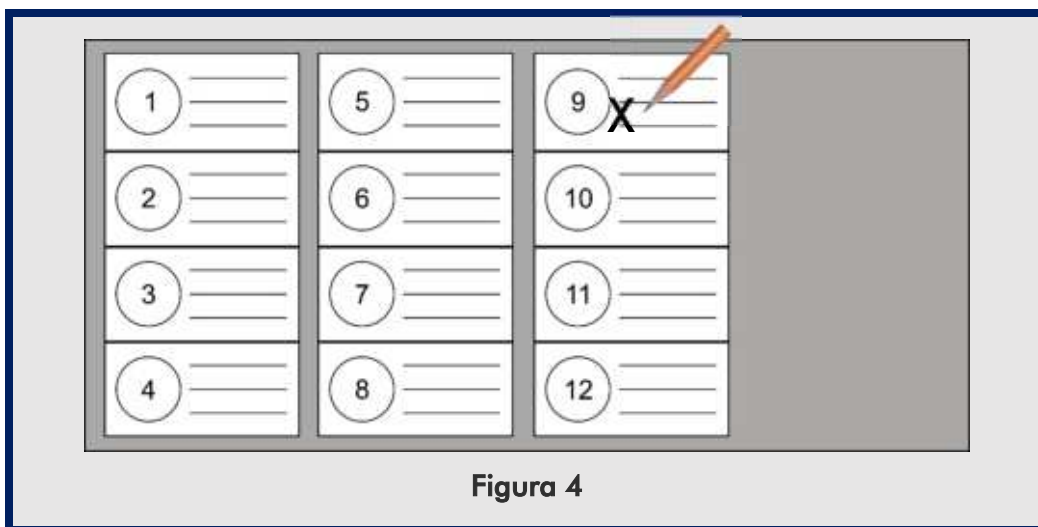


MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

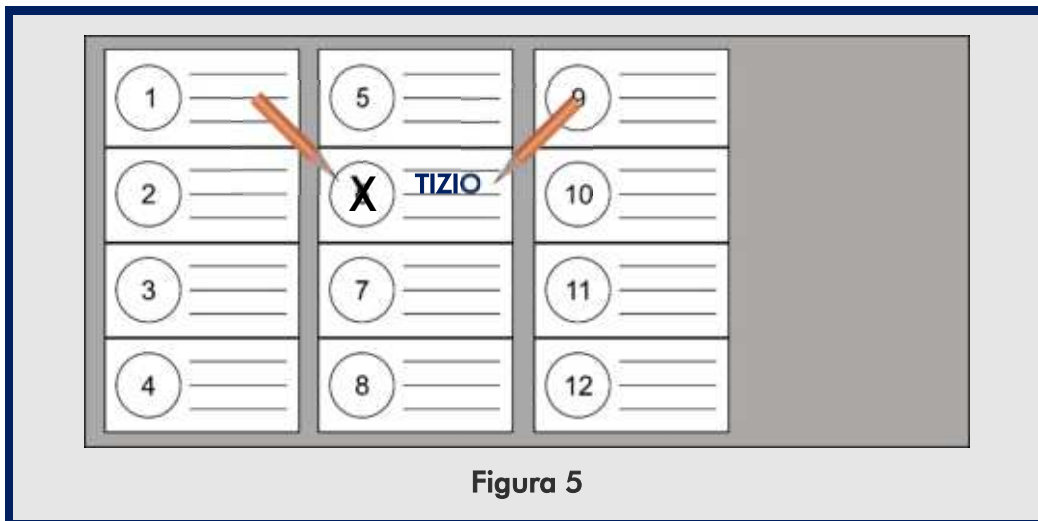
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- **tracciando un segno sul rettangolo** contenente il **contrassegno della lista** preferita **senza esprimere preferenze**. Il voto è valido a **favore della lista** (figura 4);



Non è possibile scegliere più di una lista, tracciando un segno su più simboli

- **scrivendo sulla riga il cognome**, o il nome e cognome, del **candidato** (uomo o donna) della **lista** preferita e **tracciando un segno sul simbolo della lista** medesima. Il voto è valido a **favore della lista e del candidato scelto** (figura 5);



La **preferenza** deve essere **espressa** per **candidati** appartenenti alla **lista** votata.

Non è possibile scegliere una lista, tracciando un segno sul simbolo, ed esprimere la preferenza per uno o più candidati delle altre liste.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- scrivendo sulla riga i **cognomi**, o i nomi e cognomi, di **due candidati**, fino ad un **massimo di tre**, aventi genere diverso (uomo - donna, o viceversa; uomo - donna - uomo; donna - donna - uomo o viceversa), della **lista preferita** e **tracciando un segno** sul **simbolo** della lista **medesima**. Il **voto** è valido a **favore** della lista e dei **candidati** scelti (**figure 6 e 7**);

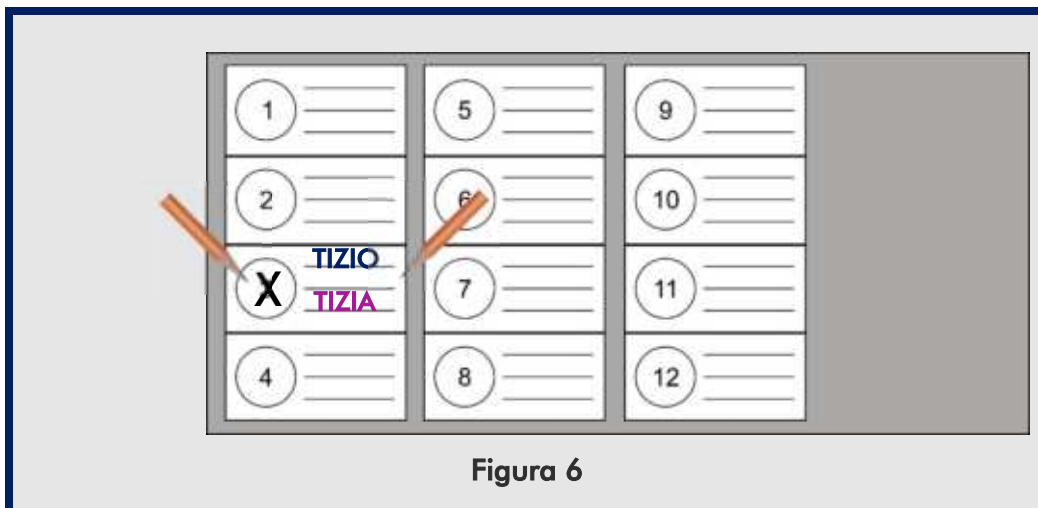


Figura 6



Figura 7

Se l'elettore esprime **tre preferenze**, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'**annullamento** della **seconda e terza** preferenza

Dopo aver espresso il voto, l'**elettore** deve **ripiegare** la **scheda** secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e **restituirla** al **presidente del seggio**, unita alla **matita copiativa**.

Al momento della **riconsegna** della scheda di voto, il **presidente**:

- **accerta** che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- **inserisce** la scheda nell'urna;



- **attesta** l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

Se l'elettore:

- **non vota nella cabina**, la scheda consegnategli è **annullata** (scheda nulla) e non è più ammesso al voto [articolo 62, t.u. n. 361/1957];
- **dopo avere ritirato la scheda**, prima ancora di **entrare in cabina**, la **riconsegna** al presidente **senza** alcuna espressione di **voto**, la scheda è **annullata** (*scheda nulla*);
- **riconsegna la scheda non ripiegata**, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina [articolo 58, quarto comma, secondo periodo, t.u. n. 361/1957];
- **riscontra** che la **scheda** consegnata dal presidente è **deteriorata** o l'elettore stesso, per negligenza o altro motivo, **deteriora la scheda o sbaglia a votare può chiedere** al presidente un'altra **scheda** restituendo la prima scheda (l'elettore non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due) [articolo 63, t.u. n. 361/1957];
- **non riconsegna la scheda o la matita**, è **punito** con una **sanzione amministrativa pecuniaria** [articolo 110, primo comma, t.u. n. 361/1957].

6.3. La validità del voto espresso

La **validità** dei voti di **lista** o di **preferenza** contenuti nella scheda votata deve **essere ammessa** tutte le volte in cui si può **desumere la volontà effettiva dell'elettore** [articolo 69, primo periodo, t.u. n. 361/1957].

Numerose sono state le **sentenze del Consiglio di Stato** atte a **garantire il rispetto della volontà** di tutti gli **elettori**, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sull'**espressione del voto**.

A tal fine, si ritiene che non **invalidano il voto**:

- le mere **anomalie** del **tratto** della matita copiativa;
- i **segni** superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- i **segni** discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano, ovvero, i segni palesemente fortuiti;
- l'**imprecisa collocazione** dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'elettore;
- le **erronee** indicazioni del **nominativo del candidato** (nome e cognome) che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- la **deformazione** del **cognome** o del **nome del candidato**, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, per scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nominativo se non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto;
- le **incertezze grafiche** nell'individuazione dei candidati scelti.

Quando sulla scheda **non** si esprime **preferenza** per un candidato ma un unico **segno** è **tracciato** su più rettangoli, il **voto** si intende **valido** e **referito al contrassegno** della



lista su cui **insiste la parte prevalente del segno** stesso [articolo 69, secondo periodo, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, introdotto dall'articolo 1, comma 1-*ter*, d.l. n. 75/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 121/2006].

Il **voto** è **valido**, anche a favore della **lista**, nel caso in cui l'elettore esprime la **preferenza**, o più preferenze, fino ad un massimo di tre, di sesso diverso, scrivendo il cognome, o il nome e cognome, del **candidato** ad essa ricompresa, **senza tracciare il segno** sul simbolo della **lista** medesima.

La **scheda votata** è da ritenersi **nulla**, determinando, in ogni caso, la **nullità dei voti di preferenza** eventualmente espressi, quando:

- **presenta** scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto [articolo 70, primo comma, t.u. n. 361/1957, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 23, legge n. 165/2017];
- **non è conforme** al modello previsto dalla legge (Tabelle *B* e *C* allegate alla legge n. 18/1979, **figure 1 e 2**) oppure su di essa non è apposta la firma dello scrutatore e/o il bollo della sezione [articolo 70, secondo comma, t.u. n. 361/1957];
- l'**elettore** ha **manifestato il voto** in modo **non univoco** e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né la lista né il candidato o viceversa;
- il **voto** è **espresso con mezzo diverso** dalla **matita copiativa** fornita dal seggio (esempio penna a sfera) e può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore;
- l'**elettore** ha **tracciato un unico segno** su **due o più contrassegni** di lista contigui, o se ha **tracciato due o più segni** su diversi **contrassegni**, e, nel contempo, ha indicato **preferenze per candidati di ognuna delle liste** votate o **non ha espresso alcuna preferenza**.

È da ritenersi **nulla** la **preferenza** espressa dall'elettore quando:

- è stato **scritto un numero** (ad esempio il numero d'ordine di un **candidato** nella lista) anziché il nominativo del candidato stesso, o è stato scritto il nominativo di un **candidato** compreso in una **lista diversa** da quella votata;
- sono stati espressi i **voti di preferenza in eccedenza** rispetto al numero stabilito dalla legge (tre); sono **nulle le preferenze in eccedenza**;
- sono state **espresse due o tre preferenze per candidati dello stesso genere**; sono **nulle la seconda e la terza preferenza**.

Deve essere ritenuta **valida la preferenza** anche se espressa con errori ortografici che non impediscono di individuare il candidato scelto.

Tutti i casi di **nullità del voto di lista** determinano la **nullità dei voti di preferenza** eventualmente espressi nella scheda stessa.

La **nullità dei voti di preferenza**, ovvero le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi, non **comportano** necessariamente la **nullità della scheda**, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista.

I voti **contestati** e provvisoriamente non assegnati dal presidente del seggio in Italia e del seggio istituito per lo spoglio del voto negli altri Stati membri dell'UE sono riesaminati, rispettivamente, dall'**Ufficio elettorale provinciale** e dall'**Ufficio elettorale circoscrizionale**, che decidono sull'assegnazione o meno dei voti stessi.



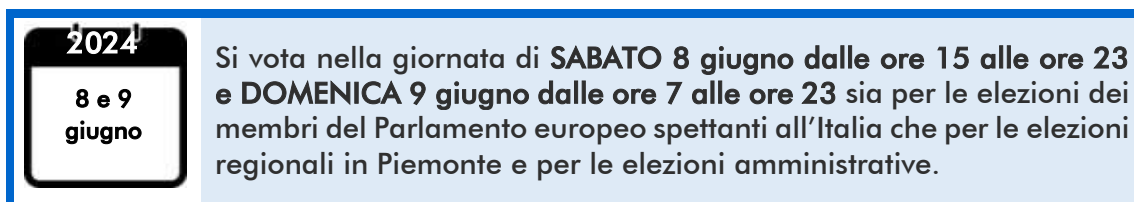
MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

7. Il voto espresso in Italia

7.1. Schema riassuntivo



Sabato 8 giugno 2024



Domenica 9 giugno 2024



Completate le operazioni di **votazione presso i seggi in Italia** (ore 23 di domenica 9 giugno), l'Ufficio elettorale di sezione provvede all'**accertamento definitivo dei votanti della sezione** e procede alle operazioni di **spoglio e di scrutinio dei voti**.

Successivamente, dalle ore 14 del lunedì, i seggi presso i quali si svolgono anche le elezioni regionali in Piemonte e amministrative procedono allo scrutinio relativo a tali elezioni partendo dalle elezioni regionali ([paragrafo 9.1.](#)).

L'accertamento dei **votanti**, relativamente al voto dei **cittadini italiani residenti negli altri Stati membri dell'UE**, o temporaneamente in tali Stati, viene effettuato **presso le sezioni istituite in tali Stati membri** presso le quali si sono svolte le operazioni di voto. Lo **spoglio e lo scrutinio** di tali schede, invece, viene effettuato sul **territorio nazionale**, presso i **seggi costituiti nei cinque Uffici elettorali circoscrizionali** istituiti presso le **Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo** ([paragrafo 9.2.](#)).



7.2. L'elettore al seggio – Scheda riassuntiva



In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 29, comma 1, legge n. 104/1992).

L'elettore non può entrare nella sala della votazione con armi o strumenti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).



7.3. L'identificazione dell'elettore al seggio

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con:

- la **tessera elettorale** (o il **certificato elettorale**, per gli elettori negli altri Stati membri dell'UE che votano per i candidati dell'Italia al Parlamento europeo, o altro equipollente), con almeno uno spazio vuoto dei diciotto previsti per la certificazione del voto, o l'**attestato del sindaco** sostitutivo della tessera;
- un **documento** di riconoscimento per l'**identificazione**.

I **documenti di riconoscimento** sono compresi in tre categorie [articolo 57, secondo comma, t.u. n. 361/1957]:

- la **carta d'identità** ed ogni altro **documento di riconoscimento** munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (**patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera AT, altro**) [articolo 1, comma 1, lettere c) e d), t.u. n. 445/2000]. Questi **documenti possono essere utilizzati anche se scaduti** purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione del l'elettore;
- la **tessera di riconoscimento** rilasciata dall'**Unione Nazionale Ufficiali** in Congedo d'Italia, che dev'essere munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- la **tessera di riconoscimento** rilasciata da un **ordine professionale**, anche questa munita di fotografia.

In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l'**elettore può essere riconosciuto** anche attraverso:

- da uno dei **membri del seggio** che conosce personalmente l'elettore e ne attesti l'identità [articolo 57, terzo comma, t.u. n. 361/1957];
- da un **altro elettore** del comune, noto al seggio e provvisto di documento di identificazione valido, che ne attesti l'identità. In questo caso il presidente avverte l'elettore delle pene stabilite per chi afferma il falso, per chi concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi ne ha diritto [articolo 57, quarto comma, t.u. n. 361/1957];
- dalla **ricevuta della Carta d'Identità Elettronica (CIE)** che, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponde ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445/2000.

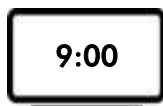
7.4. I seggi elettorali relativi al voto espresso sul territorio nazionale

- **Il seggio ordinario - Ufficio elettorale di sezione** –
[articolo 34 del t.u. n. 361/1957]

Per ogni sezione elettorale è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da:

- un **presidente**;
- **quattro scrutatori**, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente;
- un **segretario**.

L'**ubicazione dei seggi elettorali** è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici [articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997].



Costituzione del seggio [articolo 41, t.u. n. 361/1957]

Il presidente **costituisce il seggio** chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, invitando i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni elettorali.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste.

- **Il seggio ospedaliero**

[articolo 52 del d.P.R. n. 570/1960]

Il **seggio ospedaliero** opera esattamente come il **seggio ordinario**.

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto è istituita **una sezione elettorale** per **ogni 500 posti letto** o frazione di 500.

Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere **sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione** a cura del presidente del seggio; alle **sezioni ospedaliere** possono essere eventualmente assegnati per l'esercizio del voto, in sede di revisione annuale delle liste, gli **elettori** facenti parte del **personale sanitario**, di assistenza, o comunque addetto, dell'istituto di cura, su loro domanda al comune. L'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, prevede la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, **in aggiunta**, un **seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

- **Il seggio speciale**

[articoli 8 e 9, legge n. 136/1976, e articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del d.l. n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 240/1976]

Viene **costituito** in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il **seggio speciale** è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla



Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla Commissione straordinaria o dal Commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

Il **seggio speciale** che opera presso un **luogo di cura** può essere incaricato anche della **raccolta del voto** presso il **domicilio** di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I **compiti** del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e immediatamente immesse nella stessa urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

- **Il seggio volante - Ufficio distaccato di sezione -**

[articolo 53, t.u. n. 361/1957, e articolo 1, d.l. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006]

Il seggio volante viene **costituito**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario del seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare.

Lo scrutatore del seggio volante è **designato** mediante sorteggio tra gli scrutatori del seggio ordinario.

Il seggio volante ha il **compito** di:

- **raccollecte** il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- **portare** le schede votate, racchiuse e piegate in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca;
- **immettere** immediatamente tali schede piegate nella stessa urna dove confluiscono le altre schede votate dagli elettori della sezione stessa.



7.5. Le particolari categorie di elettori che votano in Italia

7.5.1. Gli studenti fuori sede (disciplina sperimentale)

(decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito nella legge 25 marzo 2024, n. 38)



Gli studenti domiciliati in un comune fuori dalla propria regione di residenza possono votare:

- nel **comune di temporaneo domicilio**, se questo ricade nella **circoscrizione elettorale di appartenenza**, poiché la scheda del luogo di dimora è la stessa del suo comune di iscrizione elettorale;
- nel **comune capoluogo di Regione**, in **seggi speciali**, se **temporaneamente domiciliato** in un comune ricadente in una **circoscrizione diversa da quella propria di residenza**.

La **domanda di ammissione** al voto fuori sede va fatta al comune di residenza **almeno 35 giorni prima del voto** e può essere revocata fino al 25° giorno prima del voto.

Entro 5 giorni prima del voto il comune di temporaneo domicilio comunica all'elettore fuori sede (anche in via telematica) l'ammissione al voto con l'indicazione del comune e l'indirizzo della sezione presso cui andare a votare.

Presidenti, scrutatori e segretari dei seggi speciali possono essere scelti dal Sindaco del Capoluogo di Regione anche nell'elenco degli studenti che hanno chiesto di votare fuori sede.

Ad ogni sezione speciale sono **assegnati 800 elettori** o frazione.

In ogni sezione speciale vi possono essere fino a **4 diverse urne**, una per ogni circoscrizione diversa da quella in cui è istituita la sezione stessa.

Lo **scrutinio è effettuato nelle singole sezioni speciali** ed i risultati sono **trasmessi all'Ufficio elettorale provinciale, presso il Tribunale del comune capoluogo**, che somma i risultati ottenuti dalle liste e dai candidati, per ogni circoscrizione, provvedendo a trasmettere i risultati agli uffici circoscrizionali competenti (es. l'ufficio provinciale di Milano, dopo aver raccolto e sommato i risultati scrutinati dalle sezioni speciali del capoluogo, trasmette all'Ufficio circoscrizionale di Roma i risultati relativi alla circoscrizione Italia centrale, all'ufficio circoscrizionale di Napoli i risultati della circoscrizione Italia meridionale, etc.).

Se in una sezione speciale il **numero di schede votate è inferiore a 5**, al fine di evitare il rischio di riconoscibilità del voto, dopo aver verificato la possibilità di scrutinarle in un'altra sezione, le stesse **schede sono inviate all'Ufficio elettorale provinciale istituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione per il completamento dello scrutinio**.



7.5.2. I componenti del seggio elettorale, gli addetti al controllo e alla sicurezza del seggio medesimo e i naviganti (aviatori e marittimi)

Gli **ufficiali** e gli **agenti** della forza pubblica, il **presidente**, gli **scrutatori** e il **segretario** del seggio **votano** nella **sezione** elettorale (seggio) presso la quale **esercitano** il proprio **ufficio**, anche se iscritti in altra sezione o comune.

I **rappresentanti di lista** votano nella sezione presso la quale esercitano il proprio compito, purché siano iscritti nelle liste degli elettori del comune.

I soggetti citati dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare se non hanno già votato in un'altra sezione elettorale (seggio)

Articolo 49 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

Articolo 50 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- b) certificato del Sindaco del comune attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione; al Sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

Al fine di evitare abusi od irregolarità da parte di soggetti estranei alle Forze armate o a Organi ad esse assimilati, i Comandi dei reparti e dei Corpi predispongono, per ciascun dipendente, un'apposita **attestazione di servizio**, da esibire al presidente del seggio, che contiene l'indicazione del comune in cui è di stanza il reparto a cui il dipendente è assegnato, il bollo del Comando e la firma del Comandante del Reparto e l'indicazione del comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

Per coloro che sono distaccati in altra sede per **esigenze di ordine pubblico**, l'**attestazione** deve recare, in aggiunta, l'indicazione del comune in cui voteranno. Analoga attestazione è predisposta dai Comandi o dagli Uffici competenti per i dipendenti che prestano servizio isolato fuori dal comune nelle cui liste sono iscritti.



I **militari** o gli **appartenenti** ai Corpi predetti che si trovano in **licenza** (ad esempio: licenza ordinaria, convalescenza, altro) fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del comune nelle cui liste sono iscritti, possono votare nel comune in cui si trovano presentando al presidente del seggio il foglio di licenza, ovvero un documento equivalente, e il certificato elettorale (tessera elettorale)

7.5.3. Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco

Ha diritto di votare l'elettore che presenta al presidente di seggio:

- una **sentenza** che lo dichiara elettore del comune [articolo 47, secondo comma, t.u. n. 361/1957];
- l'**attestazione** di ammissione al voto da parte del sindaco nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato [articolo 32-*bis*, d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979].

I candidati ammessi nella circoscrizione elettorale possono votare in una qualunque sezione del comune ricompreso nella circoscrizione stessa, se non hanno già votato in altra sezione.

7.5.4. Gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. – Il voto domiciliare

Sono ammessi al **voto domiciliare**, in un qualsiasi comune, gli elettori affetti da **gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto e accompagnamento, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano [articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, come modificato dalla legge n. 46/2009].

L'elettore interessato deve **far pervenire al sindaco del comune** nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, quanto segue:

- un'**espressa dichiarazione** in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un **certificato, rilasciato dal funzionario medico**, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge n. 46/09;
- una **copia della tessera elettorale**.

Il certificato medico deve riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 (*"... con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali"*).



I **funzionari medici** designati al rilascio dei certificati medici **non** possono essere **candidati** né **parenti** fino al quarto grado di candidati [articolo 56, comma 1, t.u. n. 361/1957, modificato dall'articolo 9, comma 1, legge n. 271/1991]

Il **sindaco**, appena ricevuta la documentazione, previa verifica della sua regolarità e completezza, **provvede**:

- ad **includere** i nomi degli **elettori** ammessi al **voto a domicilio** in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** ai richiedenti un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **pianificare** e **organizzare**, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

La **raccolta del voto** avviene a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "seggio volante" durante le ore in cui è aperta la votazione assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il **voto può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale** che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze della dimora degli elettori interessati.

I **comuni**, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, devono **organizzare** il servizio di **accompagnamento dei componenti dei seggi** presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili

7.5.5. I **degenti in ospedali e case di cura, i ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità**

➤ *Gli elettori degenti in ospedali e case di cura*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale [articolo 51, t.u. n. 361/1957].

Gli **interessati** devono fare **pervenire**, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La **dichiarazione** deve espressamente **riportare**:

- il **numero** della **sezione** elettorale alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero** di **iscrizione** dell'elettore nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto;



e deve essere **inoltrata** al comune di destinazione per il **tramite** del **direttore** amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, **provvede**:

- ad **includere** i nomi dei **richiedenti** in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, entro il giorno antecedente la data di votazione, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a rimettere, per gli elettori degenti in **luoghi di cura ubicati in altri comuni**, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

➤ *Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità*

Sono **ammessi a votare** nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i **degenti** nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i **tossicodipendenti** ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente del seggio in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

La raccolta del voto avviene a cura dell'Ufficio distaccato di sezione, concordando, possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

7.5.6. Il voto dei detenuti

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva [articolo 8, legge n. 136/1976, modificato dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il **detenuto** elettore deve far **pervenire**, non oltre il **terzo giorno** antecedente la data della votazione, per il **tramite** del **direttore** dell'Istituto di prevenzione e pena, al **sindaco** del comune una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova.

La **dichiarazione** deve espressamente **riportare**:

- il **numero** della **sezione** alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero** di **iscrizione** nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, **provvede**:



- ad **includere** i nomi dei **detenuti** richiedenti in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio (il 25 maggio 2019), al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente, ai **detenuti** richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi,
- a rimettere, per gli elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione dell'istituto o di altra struttura penitenziaria.

I **detenuti** possono **votare** esclusivamente previa **esibizione**, oltre che della **tessera elettorale**, anche dell'**attestazione** che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti [articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**.

Qualora in un **luogo** di detenzione i **detenuti** aventi diritto al voto siano **più di 500**, la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, **ripartisce** i **detenuti** stessi, ai fini della raccolta del voto, tra **due seggi speciali** che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione elettorale ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua [articolo 9, ultimo comma, legge n. 136/1976].

Gli **agenti di custodia** del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma **non** possono esprimere il voto presso i **seggi speciali** costituiti per il voto dei **detenuti**

7.5.7. Gli elettori affetti da grave infermità - Il voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale [articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17].

Tale **annotazione evita** all'**elettore**, fisicamente impedito, di **doversi munire** di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito **certificato medico**. Possono usufruire del **voto assistito** con un **accompagnatore** in cabina gli **elettori** [articolo 55, secondo comma, t.u. n. 361/1957, modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 17/2003]:

- **non vedenti**;
- **amputati delle mani**;
- **affetti da paralisi**;
- **con gravi impedimenti fisici che rendano impossibile l'esercizio autonomo del voto**.

L'impedimento, se non è evidente, deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per gli **elettori non vedenti**, è sufficiente che esibiscano al seggio il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con un codice attestante la cecità assoluta.



Gli elettori **esprimono** il voto con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia**, che può essere un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro **sia iscritto nelle liste elettorali** in un qualsiasi comune della Repubblica Italiana [articolo 29, comma 3, legge n. 104/1992, e articolo 1, comma 1, legge n. 17/2003].

Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo, normalmente, la dizione "*Accompagnatore*" (data, sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non ha già svolto la funzione di accompagnatore.

Deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato ha liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

7.5.8. Gli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, se la sede della sezione elettorale nella quale è iscritto l'elettore non deambulante non è accessibile mediante sedia a rotelle, il medesimo può esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune ubicata in una esente da barriere architettoniche.

Ciascun comune cura la pubblicizzazione, con il mezzo ritenuto idoneo, sia dell'elenco di tali sezioni sia dei servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto di tali elettori.

Le sedi e le sezioni elettorali esenti da tali barriere sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, dall'apposito simbolo [articolo 2, legge n. 15/1991, e Allegato A, d.P.R. n. 384/1978]

Per accedere ad una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante deve esibire la tessera elettorale e una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (anche ricevuta in precedenza per altri scopi); in alternativa a questa, una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita al presidente del seggio risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (articolo 1, legge n. 15/1991, modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 277/1993).



Se l'elettore non deambulante è anche affetto da disabilità per la quale è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto, può recarsi al seggio a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia.

7.5.9. I cittadini di altro Stato membro UE, residenti in Italia, che votano per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (optanti)

Il cittadino di altro Stato dell'Unione europea, residente in Italia, per poter esercitare il diritto di voto in Italia per i candidati dell'Italia al Parlamento europeo, deve **presentare** al sindaco del comune di residenza, ove non l'abbia già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, **domanda di iscrizione** nell'apposita **lista aggiunta** istituita presso lo stesso comune, entro e non oltre il **novantesimo giorno** anteriore alla data fissata per la consultazione [articolo 2, comma 1, d.l. n. 408/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 483/1994].

I comuni sono stati sensibilizzati ad inviare **lettere personali** (tradotte in quattro lingue: francese, inglese, italiano e tedesco) a tutti i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune medesimo, non ancora iscritti nella lista aggiunta, al fine di dare massima **pubblicità** alla **facoltà di votare** per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presentando l'apposita domanda

Fac-simile lettera

COMUNE DI.....

Caro elettore / Cara elettrici,

in occasione delle prossime elezioni europee (6-9 giugno 2024), Lei, in qualità di cittadino/a dell'Unione europea qui residente, può, se vuole, esercitare in questo comune il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando apposita domanda.

Tale domanda, di cui si allega il modello da compilare (disponibile anche sul sito: <https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti>), dovrà essere presentata personalmente o spedita mediante raccomandata entro l'11 marzo 2024 al seguente indirizzo:

L'esito positivo della richiesta comporterà l'iscrizione del Suo nominativo in un'apposita lista aggiunta; conseguentemente, Le verrà consegnata una tessera elettorale personale, che Le consentirà di votare presso il seggio indicato nella tessera stessa.

Con l'iscrizione nella suddetta lista aggiunta, Lei potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al Suo Paese di origine: vi è, infatti, il divieto del doppio voto.

Gli uffici comunali sono, in ogni caso, a Sua disposizione per eventuali, ulteriori informazioni.

....., 2024

L'UFFICIALE ELETTORALE

Un eventuale **trasferimento di residenza** in altri comuni italiani degli elettori iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nella lista aggiunta del comune di nuova residenza.

Nella **domanda** devono essere espressamente dichiarati [articolo 2, comma 2, d.l. n. 408/1994]:

- la **volontà** di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la **cittadinanza**;
- l'**indirizzo** nel comune di residenza e nello Stato di origine;



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- il **possesso** della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'**assenza** di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.

Le dichiarazioni dal richiedente non devono essere comprovate da alcuna attestazione rilasciata dall'Autorità nazionale competente

Il **comune**, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, **provvede** a:

- **iscrivere** i nominativi degli stessi nell'apposita **lista aggiunta**, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Commissione elettorale circondariale;
- **comunicare** l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile la tessera elettorale con l'indicazione del seggio dove votare. Le generalità dell'interessato sono trasmesse immediatamente al Ministero dell'interno che le ritrasmette alle Autorità competenti degli Stati membri per la cancellazione di tali elettori dalle loro liste elettorali;
- eventualmente **notificare** agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

[articolo 2, comma 3, d.l. n. 408/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 483/1994]



Ministero
dell'interno

Sul sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è pubblicato il *fac-simile* della domanda di iscrizione nella lista aggiunta



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti>



entro 26
aprile 2024

I comuni trasmettono alla Direzione Centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno i **dati** verificati dei **cittadini dell'Unione europea** residenti in Italia, che votano per i candidati dell'Italia al Parlamento europeo.

7.5.10. Gli elettori italiani residenti negli Stati extra UE o nei territori speciali degli Stati membri

Gli **elettori italiani** residenti nei Paesi **non membri** dell'UE nonché i **residenti** nei **territori speciali** degli Stati membri dell'UE nei quali **non** vengono **istituite** sezioni elettorali dagli Uffici consolari italiani, possono **votare** per i candidati dell'Italia al Parlamento Europeo **rientrando in Italia**, presso il **comune** nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, entro il **ventesimo giorno** successivo a quello della **pubblicazione** del **decreto** di **convocazione** dei **comizi elettorali**, **viene spedita** loro, dai **comuni** di iscrizione elettorale, una **cartolina-avviso** (modello **A**, **figura 8**) recante l'indicazione della data della votazione e l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale [articolo 50, primo e secondo comma, legge n. 18/1979].

Fac-simile cartolina-avviso Modello A

[illegible]

Figura 8

Per potere votare al seggio non è obbligatorio presentare al presidente la cartolina-avviso ricevuta.



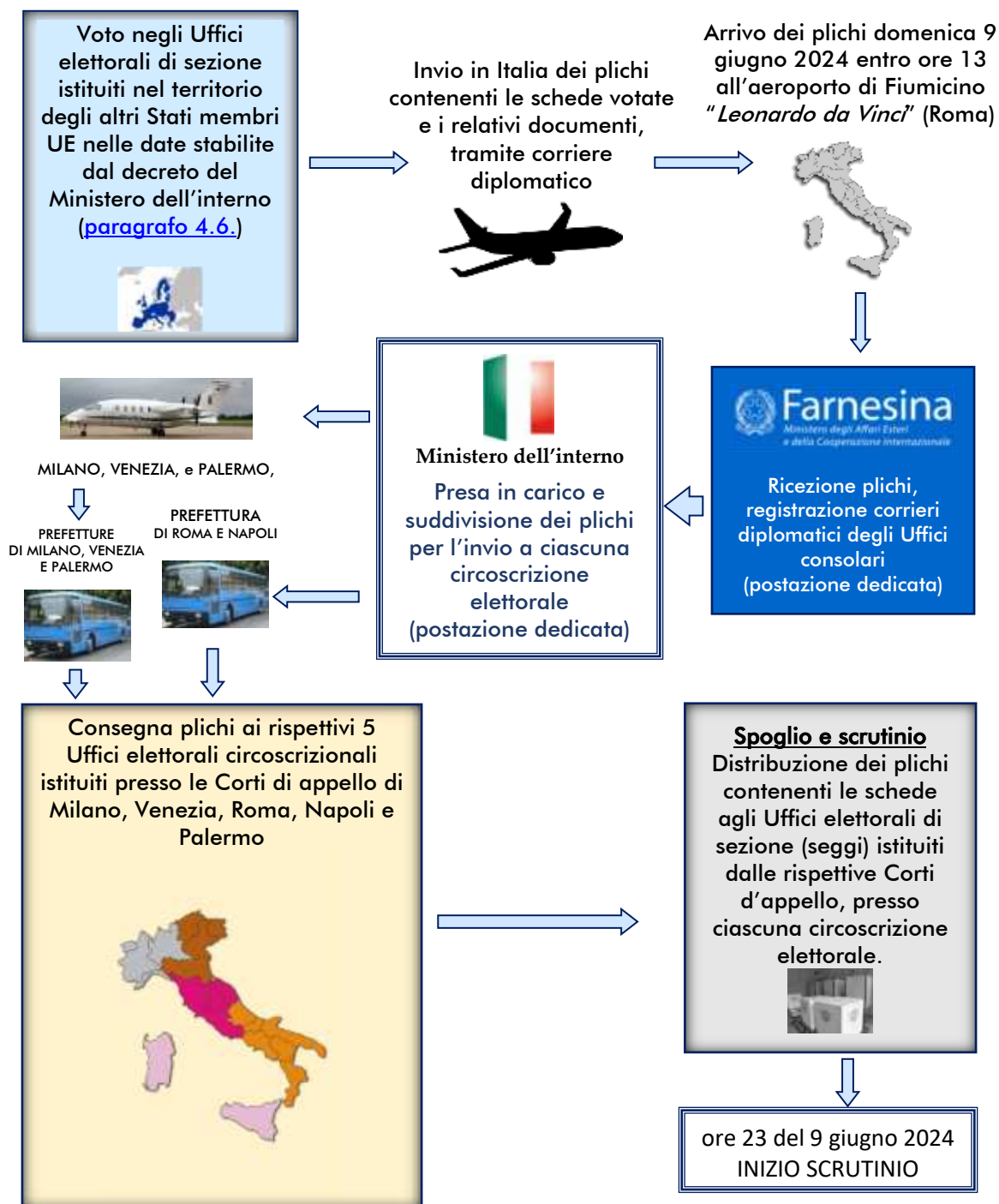
MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

8. Il voto espresso all'estero

8.1. Schema riassuntivo





Gli **elettori**, per essere **ammessi a votare** nelle **sezioni** predette, devono **esibire** il **certificato elettorale** oppure la **certificazione di ammissione** al voto rilasciata dall'Ufficio consolare italiano competente e un documento di riconoscimento valido [articolo 5, comma 2, d.l. n. 408/1994].

Il **presidente**, gli **scrutatori** ed il **segretario del seggio votano**, previa esibizione degli stessi documenti, nella **sezione** presso la quale **esercitano** il loro **ufficio**, anche se iscritti come elettori in altra sezione costituita all'estero.

Anche i **rappresentanti delle liste dei candidati votano** nella **sezione** presso la quale **esercitano** il loro **ufficio**, muniti dei documenti di cui sopra.

Per gli **elettori affetti da grave infermità fisica** vale quanto detto al [paragrafo 7.5.4.](#) ad eccezione del **certificato medico** che può essere **rilasciato** da un **medico del luogo** [articolo 5, comma 10, d.l. n. 408/1994].

L'**elettore riceve** dal presidente di seggio la **scheda di voto di colore diverso** a seconda della **circoscrizione elettorale** nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le **schede votate** per ogni circoscrizione elettorale sono immesse dal **presidente** nell'**unica urna** di cui il seggio è dotato.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente **suddivide** le **schede votate** per ciascuna **circoscrizione elettorale** e chiude ogni gruppo di schede in un **plico** con l'estratto di verbale e con il bollo della sezione che, sigillato, viene recapitato immediatamente al Capo dell'Ufficio consolare, il quale inoltra i **plichi** stessi, per **via aerea** a mezzo di **corriere diplomatico** accompagnato, ai competenti **Uffici elettorali circoscrizionali** in Italia [articolo 5, comma 12, d.l. n. 408/1994].

Il presidente **confeziona** in un **unico pacco** (o scatola) anche i plichi contenenti, distintamente:

- l'**elenco** degli elettori della sezione;
- per ogni circoscrizione elettorale, le **schede** non adoperate per la votazione, i **tagliandi** dei certificati elettorali e le certificazioni ritirate ai votanti;
- un esemplare del **verbale** della sezione e gli atti ad essi collegati, **destinato** al Presidente della Corte d'appello di Roma, tramite il capo dell'Ufficio consolare.

Ogni ufficio di sezione deve provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al Capo dell'Ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici [articolo 5, comma 14, d.l. n. 408/1994].

8.2. I seggi elettorali relativi al voto espresso all'estero

• I seggi di votazione (*seggi in loco*)

[articolo 3, comma 1, d.l. n. 408/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 483/1994].

Le **sezioni elettorali** riguardanti il voto degli **elettori italiani residenti** negli altri Stati membri dell'UE o che si trovino **temporaneamente** in tali Stati per motivi di lavoro o studio, compresi gli elettori familiari con essi conviventi, sono istituite presso tali Stati membri dell'UE (*in loco*) e ubicate presso i **Consolati d'Italia**, gli **istituti di cultura**, le **scuole italiane** e altri **locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'UE**.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Qualora tali locali non risultino sufficienti, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali cade su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando sia sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, sia edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali [articolo 3, comma 2, d.l. n. 408/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 483/1994].

Presso i suddetti seggi vengono espletate tutte le operazioni elettorali dalla fase della **costituzione del seggio** fino all'**accertamento dei votanti** effettuato al termine delle operazioni di voto.

Le **date e gli orari** in cui si svolgono le operazioni di **votazione presso i seggi** istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'UE vengono stabilite con **decreto del Ministro dell'interno**.

La **Direzione Centrale dei servizi elettorali** del Ministero dell'interno, entro il decimo giorno precedente la data delle votazioni **trasmette** al **Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)**, per il successivo inoltro ai singoli Uffici consolari degli altri Stati membri dell'UE, un **elenco** degli **elettori** che votano all'**estero** diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal MAECI.

Nel **suddividere** gli aventi diritto al voto di ciascuna località in **sezioni**, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal MAECI, assegna ad ogni **sezione** un **numero di elettori** non superiore a **5.000** e non inferiore a **200**.

[articolo 4, comma 5, d.l. n. 408/1994, modificato dall'articolo 1, comma 782, legge n. 145/2018]

Il **certificato elettorale** è il documento che **permette**, unitamente ad un documento di identità, l'esercizio del diritto di **voto** presso le sezioni elettorali italiane istituite nel territorio degli altri Stati membri dell'UE, attestando la regolare iscrizione dell'elettore italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

Il certificato elettorale contiene:

- il nome e cognome dell'elettore, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo e lo Stato di residenza;
- l'indirizzo e lo Stato del Consolato italiano;
- la circoscrizione elettorale e il numero di iscrizione;
- il numero e la sede della sezione elettorale in cui si effettua il voto;
- la data e l'ora di inizio e fine della votazione.

La **Direzione Centrale per i servizi elettorali** del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno **provvede**, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a **spedire** il **certificato elettorale** agli elettori (ricompresi negli elenchi AIRE), dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione nel Paese membro [articolo 4, comma 6, d.l. n. 408/1994].

Gli **elettori** che, entro il **quinto giorno** precedente quello della **votazione** stabilito con decreto del Ministro dell'interno nello **Stato membro** dell'UE in cui votano (paragrafo 4.5.), **non hanno ricevuto** a domicilio il **certificato elettorale** possono farne **richiesta** al capo dell'**Ufficio consolare della circoscrizione**, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno, **rilascia** apposita **certificazione** per l'**ammissione al voto** e



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, distinti per sezione, da consegnare ai rispettivi presidenti delle sezioni istituite nel territorio degli altri Stati membri alle quali gli elettori stessi sono assegnati [articolo 4, comma 8, d.l. n. 408/1994].

Il certificato elettorale è munito di un talloncino di controllo dell'avvenuta manifestazione del voto che viene staccato e conservato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione.



L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è deputato alla stampa dei certificati elettorali.

I **presidenti di seggio** sono nominati dal **Presidente della Corte d'appello di Roma**, secondo la procedura stabilita con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con quelli degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, entro il **quinto giorno** successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Ed infatti, l'articolo 32, primo comma, legge n. 18/1979, modificato dall'articolo 9, comma 2, legge n. 61/1984, dispone che la **nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione** elettorale istituita negli altri Stati membri dell'UE è effettuata dal **presidente della Corte d'appello di Roma** entro il **quindicesimo giorno** precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un **elenco di elettori italiani residenti** nel Paese, che siano idonei all'ufficio.

La **nomina** a presidente di seggio è **comunicata** agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti [articolo 32, secondo comma, legge n. 18/1979]

In caso di **impedimento** del **presidente** nominato, il capo dell'Ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione [articolo 32, quarto comma, legge n. 18/1979].

È **escluso** dalle funzioni di **presidente** l'elettore che ha presentato domanda per votare per i candidati di altro Stato UE nel quale risiede [articolo 4, comma 4, d.l. n. 408/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 483/1994]

Il capo dell'Ufficio consolare nomina per **ciascun seggio** elettorale, tra gli elettori italiani residenti nel Paese membro dell'UE [articolo 33, primo comma, legge n. 18/1979, modificato da ultimo dall'articolo 12, comma 1, legge n. 120/1999]:

- un **segretario**, scelto dal presidente;
- tre **scrutatori**, di cui uno assume, a scelta del presidente del seggio, le funzioni di **vicepresidente**.

È **escluso** dalle funzioni di **presidente**, di **scrutatore** e di **segretario** degli Uffici elettorali di sezione istituiti nei territori dei Stati membri dell'UE anche il personale di ruolo e a contratto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari negli Stati UE [articolo 33, secondo comma, legge n. 18/1979]



- I seggi di scrutinio istituiti presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale

Presso ogni **Ufficio elettorale circoscrizionale** è costituito un **seggio** elettorale per ogni 2.000 **elettori** italiani residenti all'estero (compresi gli elettori **temporaneamente** all'estero per motivi di lavoro e studio e i familiari con essi conviventi), con il **compito** di provvedere alle **operazioni** di **spoglio** e di **scrutinio** dei voti inviati dagli Uffici consolari italiani presenti negli altri Paesi membri dell'UE [articolo 6, comma 1, d.l. n. 408/1994, convertito, con modificazione, dalla legge n. 483/1994].

L'**assegnazione** dei **plichi** sigillati alle singole sezioni elettorali (**seggi**), contenenti le **schede votate** pervenute dagli **Uffici consolari** italiani, è fatta a cura dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Il **Presidente** di ogni **Ufficio elettorale circoscrizionale** entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione provvede a **richiedere** al Presidente della competente Corte d'appello e al sindaco del comune, ove si è costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale, la **nomina** dei **presidenti** di **seggio** e di **quattro scrutatori** per ogni seggio.



I presidenti dei **seggi** istituiti presso ogni **Ufficio elettorale circoscrizionale** per le operazioni di **scrutinio del voto** espresso nelle sezioni elettorali italiane istituite negli altri Stati membri dell'UE, **costituiti** i rispettivi seggi, **ricevono** dal comune ove ha sede l'Ufficio citato il **plico** sigillato contenente il **bollo della sezione**, le **designazioni** dei rappresentanti delle liste dei candidati, se designati, ed i **verbali** di nomina degli scrutatori.

8.3. Le categorie di elettori che votano all'estero

8.3.1. Gli elettori italiani residenti negli altri Stati membri dell'UE che votano per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Gli **elettori italiani residenti** negli altri Stati membri dell'UE, iscritti all'**AIRE** (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), e quelli **temporaneamente presenti** nel territorio di tali Stati per motivi di lavoro o studio, nonché gli elettori **familiari** con essi **conviventi**, possono votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nelle sezioni elettorali istituite **dagli Uffici consolari italiani nel territorio degli altri Stati membri dell'UE** (*seggi in loco*) ([paragrafo 8.2.](#)).

- Gli **elettori italiani residenti in UE** sono inseriti nell'elenco degli elettori che votano, per i candidati dell'Italia, nei seggi istituiti dagli Uffici consolari italiani. Tali elettori **ricevono** al proprio indirizzo, da parte del Ministero dell'interno, il **certificato elettorale** con l'indicazione della sezione presso la quale votare, della data e dell'orario delle votazioni [articolo 4, comma 6, d.l. n. 408/1994].

Gli **elettori** che, entro il **quinto giorno precedente** quello della **votazione** stabilito nello Stato membro dell'UE, **non hanno ricevuto** a domicilio il **certificato elettorale** possono farne **richiesta** al Capo dell'**Ufficio consolare** della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi degli elettori che votano nello Stato membro, trasmessi dal Ministero dell'interno al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), **rilascia**



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

apposita **certificazione** per l'**ammissione** al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli già previsti, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali italiane istituite nel territorio degli altri Stati membri dell'UE alle quali gli elettori stessi sono assegnati [articolo 4, comma 8, d.l. n. 408/1994].

È penalmente sanzionato il doppio voto:

- chi vota per i candidati al Parlamento Europeo dello Stato membro di residenza **non può votare** anche per quello di cittadinanza, e viceversa;
- chi vota per i candidati dell'Italia presso le sezioni elettorali istituite all'estero dagli Uffici consolari **non può farlo** anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

Gli **elettori** in possesso di **più cittadinanze** di Paesi membri dell'Unione Europea possono esercitare il loro **diritto di voto** una volta sola e quindi per i candidati di **uno solo** degli Stati di cui sono cittadini.

Gli **elettori** italiani permanentemente **residenti** in uno **Stato** membro dell'UE e **iscritti** all'**AIRE** (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e che **non** hanno scelto di votare per i candidati di tali Stati, sono **ammessi** al **voto** d'ufficio per i candidati dell'Italia al Parlamento europeo **senza** necessità di **presentare** alcuna **domanda**.

- Gli **elettori temporaneamente all'estero** per motivi di lavoro o di studio, compresi i loro **familiari conviventi**, per essere ammessi al voto, devono **presentare**, entro l'**ottantesimo giorno** precedente il giorno fissato per le votazioni, tramite l'**Ufficio consolare** italiano competente che ne cura l'inoltro, una **domanda** indirizzata al **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ([paragrafo 4.1.](#)).

Nel caso di **domande** pervenute **direttamente** al **comune**, queste devono essere **trasmesse** tempestivamente dal comune che le ha ricevute all'**Ufficio consolare** italiano competente, ai fini della conseguente ammissione al voto dell'interessato.

Per gli **elettori** italiani **temporaneamente all'estero**, la **domanda** deve riportare [articolo 3, comma 5, d.l. n. 402/1994]:

- il cognome e nome, il luogo e la data di nascita dell'elettore;
- il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente;
- l'indicazione specifica dei motivi per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare e deve essere corredata dall'attestazione del datore di lavoro o dell'istituto od ente presso il quale il connazionale svolge il suo lavoro o l'attività di studio, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che contenga l'indicazione dell'attività di lavoro o studio svolta dal connazionale, ovvero la sua qualità di familiare convivente.

Le **domande** sono **presentate** all'**Ufficio consolare** di competenza:

- per **posta elettronica**, allegando il *file* scansionato della domanda firmata, la certificazione, o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la fotocopia di un documento di identità;
- per **posta ordinaria**, all'indirizzo dell'Ufficio consolare di competenza, inviando la domanda, la certificazione, o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la fotocopia di un documento di identità;
- **personalmente**.



225 kb

Domanda di voto presso le sezioni elettorali istituite
dagli Uffici diplomatico-consolari nei Paesi UE da
presentare al Consolato entro il 21 marzo 2024



<https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2024/03/MODELLO-TEMPORANEI.pdf>

Il termine della presentazione della domanda entro l'ottantesimo giorno antecedente il giorno di votazione, è tassativo e non derogabile; oltre tale data le domande non sono più accolte e gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, possono esercitare il loro diritto di voto solo in Italia, presso la sezione del comune nelle cui liste sono iscritti [articolo 3, comma 6, d.l. n. 408/1994].

Agli elettori temporaneamente in altro Stato UE che non sono stati ammessi a votare nelle sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari italiani, non avendo presentato domanda entro il termine stabilito (ottantesimo giorno), viene spedita, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, dai comuni di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso (modello C, figura 9) per esercitare il voto presso la sezione elettorale in Italia, nella quale sono iscritti.

Fac-simile cartolina-avviso Modello C

Figura 9



8.3.2. Gli elettori italiani residenti negli altri Stati membri dell'UE che votano per i candidati di tali altri Stati

L'**elettore italiano** residente in altro Stato UE, in alternativa al voto per i candidati dell'Italia, può esprimere la volontà di **votare** per i **membri** del Parlamento europeo spettanti allo **Stato membro** dell'UE dove **risiede**, **presentando** una **domanda** formale a tale **Stato**, **indicante** [articolo 9, Direttiva 93/109/CE, del Consiglio 6 dicembre 1993]:

- la **cittadinanza** e l'**indirizzo** nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza;
- eventualmente, la **collettività locale** o la **circoscrizione** dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo;
- la volontà di esercitare il diritto di **voto esclusivamente** nello **Stato membro** di residenza.

Lo **Stato membro** di residenza può **esigere** dall'elettore di:

- **precisare** nella domanda che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine;
- **presentare** un documento di identità valido;
- **indicare** da quale data risiede nello Stato o in un altro Stato membro dell'UE.

Lo Stato membro di residenza comunica tale opzione allo Stato membro d'origine, che può fornire eventuali informazioni ostative al voto. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell'interessato [articolo 7, paragrafo 2, Direttiva 93/109/CE].

L'**autorità italiana** cui **competete** la **potestà certificativa** in ordine al possesso dei **diritti elettorali** è il **sindaco** del comune nelle cui liste gli elettori sono iscritti.



9. Le operazioni di scrutinio

9.1. Lo scrutinio del voto espresso in Italia

Terminate le operazioni di voto, alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024, il presidente di ogni seggio dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei **votanti definitivi** risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e dalle altre liste di sezione (aggiunte) [articolo 67, t.u. n. 361/1957].

Successivamente, iniziano le **operazioni di scrutinio** da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione che devono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio [articolo 16, terzo comma, legge n. 18/1979].

Il presidente e gli altri componenti del seggio alle ore 23 devono trovarsi nella sede del seggio per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio

Il presidente procede alle operazioni di **spoglio delle schede votate** per l'attribuzione del voto alle liste e ai candidati, utilizzando le **tabelle di scrutinio (figura 10)** [articolo 68, t.u. n. 361/1957].

Durante lo spoglio devono essere presenti almeno 5 membri, ovvero: il presidente (o il vicepresidente), 3 scrutatori ed il segretario

Preliminarmente, il **presidente** ripartisce, ai **membri** del seggio, i seguenti **compiti**:

- ad uno **scrutatore** (scelto mediante sorteggio, escludendo lo scrutatore che svolge le funzioni di vicepresidente) l'**estrazione** delle **schede** di voto dall'**urna**, una alla volta;
- ad un **secondo scrutatore**, la **registrazione** su una delle due **tabelle di scrutinio** (figura 10) dei **voti** di lista e di **preferenza**, risultanti dallo spoglio delle schede;
- al **segretario**, la **registrazione** dei **voti** sull'altro esemplare delle **tabelle di scrutinio** (figura 10);
- al **terzo scrutatore**, il **deposito** delle **schede** scrutinate nell'apposita **cassetta**.

Alle operazioni possono assistere i **rappresentanti di lista**, se designati, che possono **segnalare** al presidente eventuali **violazioni** [articolo 68, ultimo comma, ultimo periodo, t.u. n. 361/1957].

Al **termine** delle **operazioni** del seggio, il **presidente** o, su sua delega scritta, uno scrutatore, **trasmette** al **sindaco** del comune l'esito dello scrutinio (consegnando i verbali delle operazioni, le tabelle di scrutinio, l'urna e cassetta schede, plichi, altro), il quale inoltra la documentazione alla cancelleria del **Tribunale** nella cui circoscrizione ha sede la sezione, per la successiva consegna all'**Ufficio elettorale provinciale**.

Se per **cause** di forza maggiore le **operazioni** di scrutinio **non** possono essere **ultimate** entro il termine prescritto (12 ore dal loro inizio), il **presidente** deve sospenderle e **spedire** [articolo 73, t.u. n. 361/1957]:

- la **cassetta** contenente le schede non distribuite e quelle scrutinate;
- l'**urna** contenente le schede non spogliate;
- il **plico** contenente le schede fuori della cassetta e dell'urna;
- tutto l'altro materiale relativo alle operazioni elettorali,



all'Ufficio elettorale provinciale competente, il quale terminerà tali operazioni utilizzando le stesse tabelle di scrutinio (figura 10) usate dal seggio.

Fac-simile tabelle di scrutinio
Sono due gli esemplari per ogni circoscrizione elettorale, uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero

LISTA N. 1

(Circoscrizione elettorale)

VOTI DI LISTA VALIDI (COMPRESI I VOTI CONTESTATI ED ASSEGNATI)

1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10
11	23456789	20	41	23456789	50	123456789	60	123456789	70	123456789	80
21	23456789	30	81	23456789	90	123456789	100	123456789	110	123456789	120
31	23456789	40	121	23456789	130	123456789	140	123456789	150	123456789	160
41	23456789	50	161	23456789	170	123456789	180	123456789	190	123456789	200
51	23456789	60	201	23456789	210	123456789	220	123456789	230	123456789	240
61	23456789	70	241	23456789	250	123456789	260	123456789	270	123456789	280
71	23456789	80	281	23456789	290	123456789	300	123456789	310	123456789	320
81	23456789	90	321	23456789	330	123456789	340	123456789	350	123456789	360
91	23456789	100	361	23456789	370	123456789	380	123456789	390	123456789	400

VOTI DI LISTA NULLI

1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10
11	23456789	20	41	23456789	50	123456789	60	123456789	70	123456789	80
21	23456789	30	81	23456789	90	123456789	100	123456789	110	123456789	120
31	23456789	40	121	23456789	130	123456789	140	123456789	150	123456789	160
41	23456789	50	161	23456789	170	123456789	180	123456789	190	123456789	200
51	23456789	60	201	23456789	210	123456789	220	123456789	230	123456789	240
61	23456789	70	241	23456789	250	123456789	260	123456789	270	123456789	280
71	23456789	80	281	23456789	290	123456789	300	123456789	310	123456789	320
81	23456789	90	321	23456789	330	123456789	340	123456789	350	123456789	360
91	23456789	100	361	23456789	370	123456789	380	123456789	390	123456789	400

VOTI DI LISTA CONTESTATI E NON ASSEGNATI

1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10
11	23456789	20	41	23456789	50	123456789	60	123456789	70	123456789	80
21	23456789	30	81	23456789	90	123456789	100	123456789	110	123456789	120
31	23456789	40	121	23456789	130	123456789	140	123456789	150	123456789	160
41	23456789	50	161	23456789	170	123456789	180	123456789	190	123456789	200
51	23456789	60	201	23456789	210	123456789	220	123456789	230	123456789	240
61	23456789	70	241	23456789	250	123456789	260	123456789	270	123456789	280
71	23456789	80	281	23456789	290	123456789	300	123456789	310	123456789	320
81	23456789	90	321	23456789	330	123456789	340	123456789	350	123456789	360
91	23456789	100	361	23456789	370	123456789	380	123456789	390	123456789	400

LISTA N. 1

(Circoscrizione elettorale)

VOTI DI LISTA VALIDI (COMPRESI I VOTI CONTESTATI ED ASSEGNATI)

1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10
11	23456789	20	41	23456789	50	123456789	60	123456789	70	123456789	80
21	23456789	30	81	23456789	90	123456789	100	123456789	110	123456789	120
31	23456789	40	121	23456789	130	123456789	140	123456789	150	123456789	160
41	23456789	50	161	23456789	170	123456789	180	123456789	190	123456789	200
51	23456789	60	201	23456789	210	123456789	220	123456789	230	123456789	240
61	23456789	70	241	23456789	250	123456789	260	123456789	270	123456789	280
71	23456789	80	281	23456789	290	123456789	300	123456789	310	123456789	320
81	23456789	90	321	23456789	330	123456789	340	123456789	350	123456789	360
91	23456789	100	361	23456789	370	123456789	380	123456789	390	123456789	400

VOTI DI LISTA NULLI

1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10
11	23456789	20	41	23456789	50	123456789	60	123456789	70	123456789	80
21	23456789	30	81	23456789	90	123456789	100	123456789	110	123456789	120
31	23456789	40	121	23456789	130	123456789	140	123456789	150	123456789	160
41	23456789	50	161	23456789	170	123456789	180	123456789	190	123456789	200
51	23456789	60	201	23456789	210	123456789	220	123456789	230	123456789	240
61	23456789	70	241	23456789	250	123456789	260	123456789	270	123456789	280
71	23456789	80	281	23456789	290	123456789	300	123456789	310	123456789	320
81	23456789	90	321	23456789	330	123456789	340	123456789	350	123456789	360
91	23456789	100	361	23456789	370	123456789	380	123456789	390	123456789	400

VOTI DI LISTA CONTESTATI E NON ASSEGNATI

1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10
11	23456789	20	41	23456789	50	123456789	60	123456789	70	123456789	80
21	23456789	30	81	23456789	90	123456789	100	123456789	110	123456789	120
31	23456789	40	121	23456789	130	123456789	140	123456789	150	123456789	160
41	23456789	50	161	23456789	170	123456789	180	123456789	190	123456789	200
51	23456789	60	201	23456789	210	123456789	220	123456789	230	123456789	240
61	23456789	70	241	23456789	250	123456789	260	123456789	270	123456789	280
71	23456789	80	281	23456789	290	123456789	300	123456789	310	123456789	320
81	23456789	90	321	23456789	330	123456789	340	123456789	350	123456789	360
91	23456789	100	361	23456789	370	123456789	380	123456789	390	123456789	400

LISTA N. 1 VOTI DI PREFERENZA PER I SINGOLI CANDIDATI

(Nome e Cognome)

VOTI DI PREFERENZA NULLI		VOTI DI PREFERENZA VALIDI (COMPRESI I VOTI CONTESTATI ED ASSEGNATI)										VOTI DI PREFERENZA CONTESTATI E NON ASSEGNATI		
1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10	1	23456789	10
11	23456789	20	41	23456789	50	123456789	60	123456789	70	123456789	80	11	23456789	20
21	23456789	30	81	23456789	90	123456789	100	123456789	110	123456789	120	21	23456789	30
31	23456789	40	121	23456789	130	123456789	140	123456789	150	123456789	160	31	23456789	40
41	23456789	50	161	23456789	170	123456789	180	123456789	190	123456789	200	41	23456789	50
51	23456789	60	201	23456789	210	123456789	220	123456789	230	123456789	240	51	23456789	60
61	23456789	70	241	23456789	250	123456789	260	123456789	270	123456789	280	61	23456789	70
71	23456789	80	281	23456789	290	123456789	300	123456789	310	123456789	320	71	23456789	80
81	23456789	90	321	23456789	330	123456789	340	123456789	350	123456789	360	81	23456789	90
91	23456789	100	361	23456789	370	123456789	380	123456789	390	123456789	400	91	23456789	100

Figura 10

L'Ufficio elettorale provinciale, sulla base dei verbali di scrutinio ricevuti dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, **procede** alle seguenti operazioni [articolo 18, legge n. 18/1979]:

- **somma** i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia;
- **somma** i voti di preferenza riportati da ciascun candidato;
- **redige**, in **duplice esemplare**, apposito **verbale** delle operazioni effettuate.

Uno degli esemplari è **trasmesso**, a mezzo di apposito corriere, all'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, l'altro **esemplare**, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi contenenti, rispettivamente, le schede di voto contestate, le schede nulle, le schede deteriorate e quelle valide, sono **depositati** presso la cancelleria del Tribunale competente.

9.2. Lo scrutinio del voto espresso all'estero

In ogni Ufficio elettorale circoscrizionale, presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione ricade il capoluogo della circoscrizione elettorale, è **costituito** un **seggio elettorale** (sezione elettorale) per ogni **duemila elettori** residenti all'estero (figura 11),



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede votate, ricevute dagli Uffici consolari [articolo 6, comma 1, d.l. n. 408/1994].

L'**assegnazione dei plichi** ad ogni **sezione** è fatta a cura del presidente dell'**Ufficio elettorale circoscrizionale**.

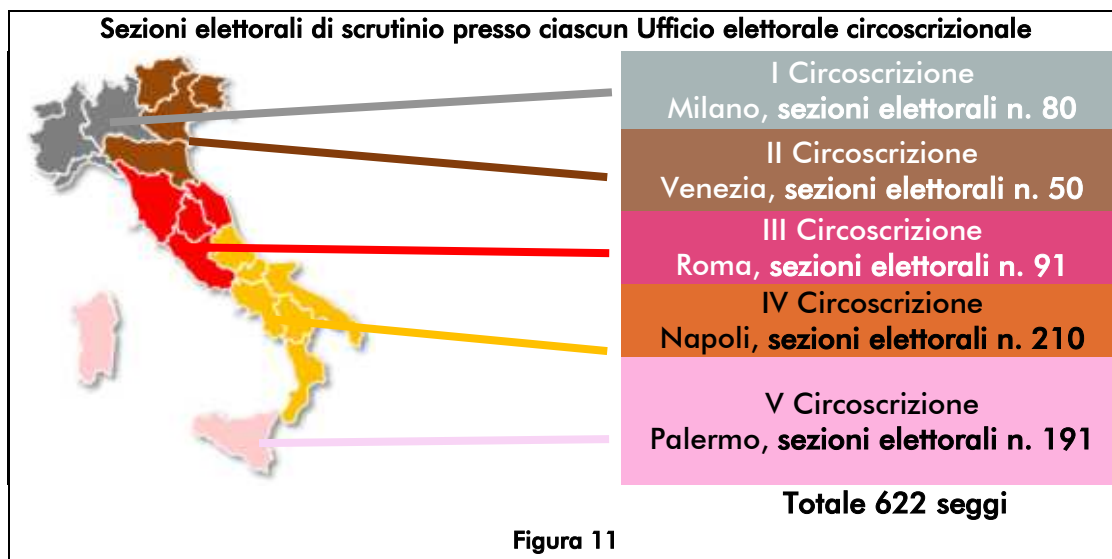
Sull'**involucro** esterno del **plico** è indicato il **numero delle schede** contenute [articolo 6, comma 7, d.l. n. 408/1994]

Le **operazioni di scrutinio** dei voti espressi all'estero **iniziano** alla medesima **ora** delle **operazioni di spoglio** dei voti espressi nei **seggi** istituiti sul **territorio nazionale** (alle ore 23 della stessa giornata di domenica 9 giugno 2024), seguendo le stesse modalità.

Ogni **sezione** elettorale **scrutina** le **schede votate** provenienti da uno o più **Uffici consolari** della medesima **circoscrizione**.

I seggi sono ubicati presso edifici individuati dalle Corti di appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, sede dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali

Al **termine** delle **operazioni** di scrutinio del seggio, il **presidente trasmette** all'**Ufficio elettorale circoscrizionale** il **plico** chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con tutte le schede di voto e i relativi documenti **nonché**, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la **cassetta** e l'**urna** [articolo 6, comma 8, d.l. n. 408/1994, e articolo 17, legge n. 18/1979].





10. L'attribuzione dei seggi

L'attribuzione dei **76 seggi** assegnati all'Italia nelle cinque circoscrizioni elettorali è la seguente:

Circoscrizione	Popolazione (censimento 2021)	Quoziente nazionale: 776.712		Totale seggi da ripartire
		Seggi quozienti interi	Resti	
I. Italia nord-occidentale	15.831.941	20	297.701	20
II. Italia nord-orientale	11.541.332	14	667.364*	15
III. Italia centrale	11.724.035	15	73.355	15
IV. Italia meridionale	13.512.083	17	307.979*	18
V. Italia insulare	6.420.742	8	207.046	8
TOTALE	59.030.133	74		76

N.B. la popolazione è riferita al censimento permanente al 31 dicembre 2021 (d.P.R. 20 gennaio 2023) pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

* Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

Il **riparto dei seggi** tra le liste è effettuato in ambito **nazionale** con il **metodo** del quoziente naturale e dei maggiori resti.

Ciascun **Ufficio elettorale circoscrizionale**, sulla base delle risultanze dei verbali pervenuti dagli **Uffici elettorali provinciali** della circoscrizione, delle comunicazioni relative agli estratti dei verbali degli Uffici elettorali provinciali, costituiti nelle altre circoscrizioni per il voto degli studenti fuori sede nelle sezioni speciali e dei verbali per i seggi costituiti presso gli Uffici elettorali circoscrizionali delle Corti d'appello per il voto all'estero, procede a:

- **determinare la cifra elettorale circoscrizionale** di ciascuna lista e, per le liste collegate (nel caso di lista di minoranza linguistica), la **cifra elettorale circoscrizionale di gruppo**;

La **cifra elettorale circoscrizionale di lista** è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione elettorale, sia in Italia (compreso il voto degli studenti fuori sede) sia nei seggi istituiti negli altri Stati membri dell'UE per il voto degli elettori italiani ivi residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio.

La **cifra elettorale circoscrizionale di gruppo** è data dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione.

- **comunicare all'Ufficio elettorale nazionale**, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste, il **numero dei candidati** in essa o in esso compresi e la **cifra elettorale**;
- **determinare la cifra individuale** di ogni **candidato** sommando il numero dei voti validi di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni in Italia della circoscrizione elettorale ed in tutte le sezioni elettorali all'estero;



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- **determinare la graduatoria dei candidati di ciascuna lista della circoscrizione elettorale**, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Per l'assegnazione dei seggi alle liste (cosiddetto "*riparto nazionale*"), l'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede a [articolo 21, legge n. 18/1979]:

- **determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate**, sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni [primo comma, numero 1)];
- **individuare le liste che hanno conseguito a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi (*soglia di sbarramento*) che sono ammesse al riparto dei seggi** [primo comma, numero 1-*bis*), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), legge n. 10/2009];
- **dividere il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi per il numero complessivo dei seggi da assegnare per l'Italia pari a 76**, ottenendo il **quoziente elettorale nazionale** [primo comma, numero 2, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 10/2009];

Nell'effettuare la **divisione** l'Ufficio elettorale nazionale **tiene conto** della sola **parte intera del quoziente**, trascurando l'eventuale parte frazionaria.

- **dividere la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente predetto attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte detto quoziente risulta contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.**

I **seggi** che **rimangono** ancora da attribuire sono rispettivamente **assegnati alle liste** per le quali le **ultime divisioni** hanno dato **maggiori resti** e, in caso di **parità di resti**, a quelle liste che hanno avuto la **maggior cifra elettorale nazionale**.

A **parità di cifra elettorale nazionale di lista** si procede per **sorteggio**.

Si considerano **resti** anche le **cifre elettorali nazionali delle liste** che **non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale**.

Per la **distribuzione dei seggi** così **assegnati** a ciascuna lista nelle singole circoscrizioni elettorali, il **Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 13 maggio 2011, n. 2886** – considerata pienamente applicabile anche alle future consultazioni europee dal **Parere 5 dicembre 2013, n. 4748**, del medesimo Consiglio di Stato, richiesto dal Ministero dell'interno ha ritenuto la **non applicabilità** dell'articolo 21, primo comma, numero 3), della legge n. 18/1979, affermando la necessità di applicare la procedura di riparto dei seggi nelle circoscrizioni prevista dalla normativa della Camera perché comporta minori "rischi" di "slittamento" di seggi da una circoscrizione ad un'altra.



Sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 13 maggio 2011, n. 2886



1,25Mb

Download del testo in formato PDF



<http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CDS-/CDS-2886-2011.pdf>



Parere Consiglio di Stato, Sezione Prima, 5 dicembre 2013, n. 4748





https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=201303703&nomeFile=201304748_27.html&subDir=Provvedimenti

Pertanto, anche in forza del rinvio al testo unico Camera (d.P.R. n. 361/1957), contenuto nell'articolo 51 della legge n. 18/1979, la **distribuzione** nelle singole circoscrizioni dei **seggi** assegnati alle liste che hanno superato la **soglia di sbarramento** risulta ora **disciplinata** dall'articolo 83, comma 1, lettera *h*), t.u. n. 361/1957, così come modificato dall'articolo 1, comma 26, legge n. 165/2017.

Si **procede**, quindi, per ciascuna **circoscrizione elettorale**:

- **dividendo** la **somma** delle **cifre elettorali circoscrizionali** di tutte le liste ammesse al riparto per il **numero** di **seggi** da attribuire nella **circoscrizione**, ottenendo così il **quoziente elettorale circoscrizionale**.

Nell'effettuare la divisione, l'eventuale **parte frazionaria** del **quoziente** viene trascurata

- **dividendo** la **cifra elettorale circoscrizionale** di ciascuna lista per il **quoziente elettorale circoscrizionale**, ottenendo così il **quoziente di attribuzione**;
- **attribuendo** alla lista, sia essa **singola** sia formata da **gruppo** di liste **collegate**, tanti **seggi** quant'è il **valore numerico** della **parte intera** del **quoziente di attribuzione**.

I **seggi** che **rimangono** ancora da attribuire sono rispettivamente **assegnati** alle singole liste per le quali queste **ultime divisioni** hanno dato le **maggiori parti decimali** e, in caso di **parità**, alle liste che hanno conseguito la **maggior cifra elettorale nazionale**.

A **parità** di **cifre elettorali nazionali di lista**, si **procede** a **sorteggio**.

Sono **escluse** dall'**attribuzione** dei **seggi** con le **maggiori parti decimali** le liste alle quali sono stati già **attribuiti** i **seggi** spettanti in base al **riparto nazionale**.

Successivamente, l'**Ufficio elettorale nazionale** **accerta** se il numero dei **seggi assegnati** in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista **corrisponde** al numero di **seggi** ad essa **attribuiti** in base al **riparto nazionale**.

Se il numero dei **seggi** **non corrisponde**, si **procede**, iniziando dalla lista che ha il **maggior** numero di **seggi eccedenti** e, in caso di **parità di seggi eccedenti** da parte di più liste, da quella che ha ottenuto la **maggior cifra elettorale nazionale**, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti:

- **sottraendo** i **seggi eccedenti** alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali le altre liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti (cosiddetta "**liste deficitarie**"), hanno parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate;
- **assegnando** i seggi a tali liste.



Qualora nella medesima circoscrizione elettorale **due o più liste** hanno parti decimali dei quozienti non utilizzate, il **seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente di attribuzione** non utilizzata o, in caso di **parità**, alla lista con la **maggior cifra elettorale nazionale**.

Nel caso in cui **non** è possibile **attribuire** il seggio **eccedentario** nella medesima circoscrizione, in quanto **non** ci sono **liste deficitarie** con parti decimali di quozienti di attribuzione non utilizzate, l'**Ufficio elettorale nazionale** prosegue, per la stessa **lista eccedentaria**, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione elettorale, fino a quando non è possibile **sottrarre** il **seggio eccedentario** e **attribuirlo** ad una **lista deficitaria** nella medesima circoscrizione.

Infine, nel caso in cui non è possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del **completamento delle operazioni precedenti**, fino a concorrenza dei **seggi ancora da cedere**, alla **lista eccedentaria** sono **sottratti i seggi** nelle circoscrizioni elettorali nelle quali li ha ottenuti con le **minori parti decimali del quoziente di attribuzione** e alla **lista deficitaria** sono conseguentemente **attribuiti seggi** nelle altre circoscrizioni nelle quali ha le **maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione** non utilizzate.

L'**Ufficio elettorale nazionale** provvede a **comunicare** a ciascun **Ufficio elettorale circoscrizionale** il numero dei **seggi** assegnati a ciascuna **lista** nella rispettiva circoscrizione [articolo 21, secondo comma, legge n. 18/1979].

Di tutte le operazioni, l'**Ufficio elettorale nazionale redige**, in duplice esemplare, un apposito **verbale**, di cui una copia è **trasmessa** alla segreteria del **Parlamento europeo**, la quale ne rilascia ricevuta, l'altra copia è depositata nella cancelleria della **Corte di cassazione** [articolo 21, terzo comma, legge n. 18/1979].



11. La proclamazione degli eletti

Ogni **Ufficio elettorale circoscrizionale**, ricevuto dall'**Ufficio elettorale nazionale** il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, **proclama eletti i candidati**, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la **graduatoria**, già predisposta, dei candidati di ciascuna lista [articolo 22, primo comma, legge n. 18/1979].

Quando in una circoscrizione sia costituito un **gruppo di liste**, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'**Ufficio elettorale circoscrizionale** provvede a **disporre** in un'unica **graduatoria**, secondo le rispettive cifre individuali (voti validi di preferenza), i **candidati delle liste collegate** [articolo 22, secondo comma, legge n. 18/1979].

Proclama quindi **eletti**, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i **candidati** che hanno **ottenuto le cifre individuali più elevate** (voti di preferenza ottenuti nella circoscrizione elettorale).

Nel caso di **candidati** che abbiano ottenuto un **eguale numero di preferenze**, **prevale l'ordine di presentazione** nella lista [articoli 20, numero 4), e 22, primo comma, legge n. 18/1979]

Qualora **nessuno** dei **candidati** della lista di **minoranza linguistica** collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo seggio spetta a quel candidato di minoranza linguistica che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50.000 [articolo 22, terzo comma, legge n. 18/1979].

A conclusione delle sue operazioni, l'**Ufficio elettorale circoscrizionale** trasmette:

- un **attestato ai candidati** proclamati **eletti**;
- una **copia del verbale** delle operazioni:
 - alla segreteria del **Parlamento europeo**;
 - all'**Ufficio elettorale nazionale** per i provvedimenti di competenza;
 - alla cancelleria della **Corte d'appello** sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale per il deposito;
 - alla **Prefettura** della provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

I **candidati** proclamati **eletti** in **più circoscrizioni** devono **dichiarare** all'**Ufficio elettorale nazionale**, entro **otto giorni** dall'ultima proclamazione, quale **circoscrizione scelgono**. In **assenza dell'opzione**, l'**Ufficio elettorale nazionale** procede mediante **sorteggio**. Il presidente dell'**Ufficio elettorale nazionale** **proclama** quindi **eletto** in surrogazione il **candidato** che segue **immediatamente l'ultimo eletto** nella lista della circoscrizione che **non è stata scelta o sorteggiata** [articolo 41, primo comma, legge n. 18/1979].

La **Corte costituzionale**, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 marzo 2006, n. 12, ha **dichiarato l'illegittimità costituzionale** del primo comma, dell'articolo 41, legge n. 18/1979, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del **diritto di opzione** del **candidato** proclamato **eletto** in **più circoscrizioni** decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



1^a Serie Speciale
n. 12 del
22/03/2006

Corte costituzionale,
sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104



<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/03/22/006C0238/s1>

I **nominativi** dei candidati **eletti** sono portati a **conoscenza** del **pubblico**, a cura dell'**Ufficio elettorale nazionale**, mediante **pubblicazione** nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana [articolo 24, legge n. 18/1979]



12. Il seggio vacante

Il **seggio** che rimane **vacante** per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato è **attribuito** dall'**Ufficio elettorale nazionale** al **candidato** che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto [articolo 41, secondo comma, legge n. 18/1979].

L'articolo 3 del **Regolamento** interno del **Parlamento europeo** dispone che il Parlamento proceda alla **verifica dei poteri** e decida in merito alla **validità del mandato dei propri membri** e in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto di Bruxelles, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

Del pari, l'articolo 4, comma 4, di detto Regolamento prevede che il **Parlamento europeo** inviti gli **Stati membri** ad **assegnare** senza indugio il **seggio** divenuto **vacante** a causa di incompatibilità prevista dalla legislazione nazionale o a causa della decadenza dal mandato, notificate al Parlamento stesso.



Regolamento interno del Parlamento europeo



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:o10000>

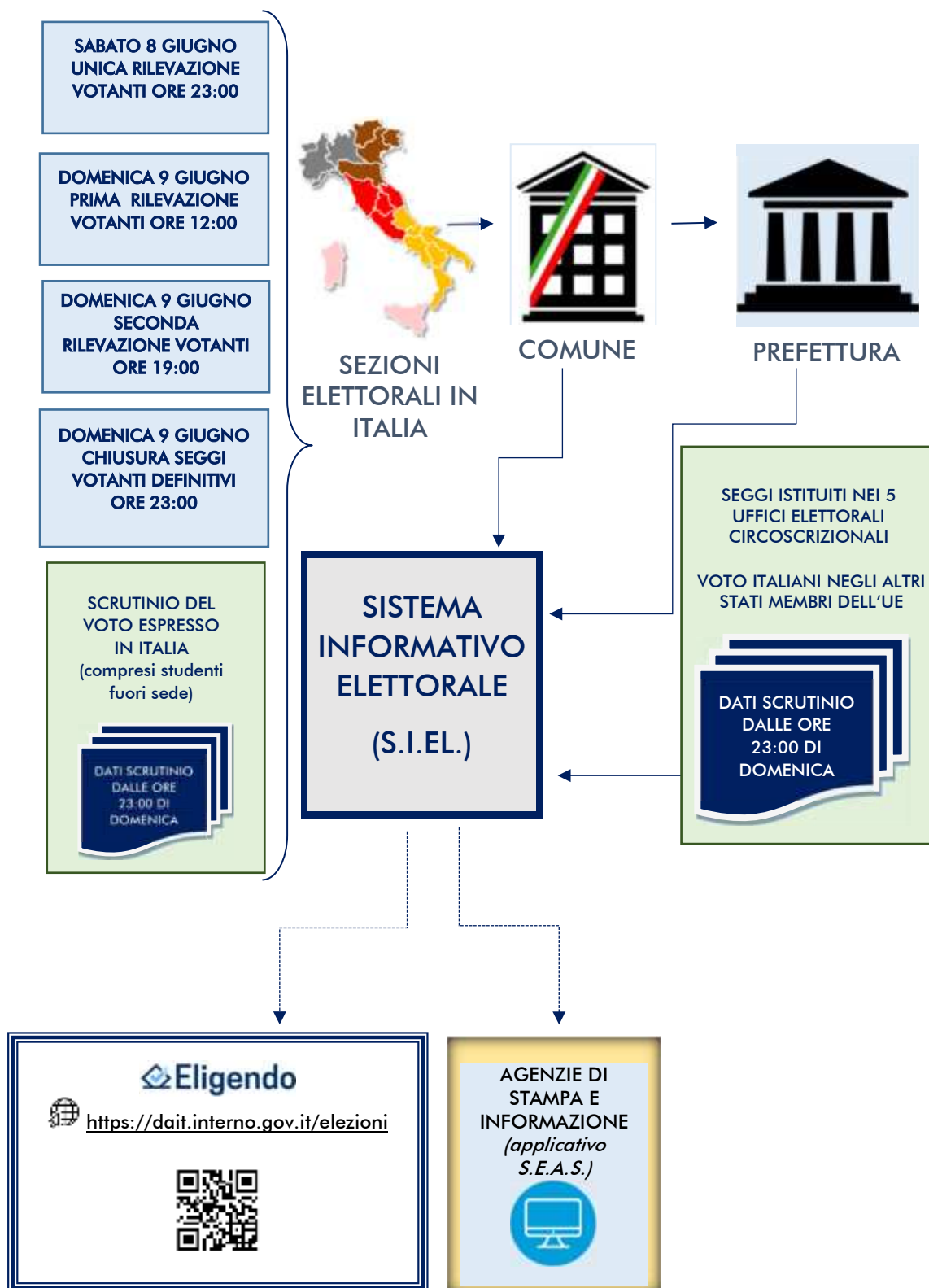


MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

13. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno





13.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'interno

I dati **ufficiosi** sul voto di ciascun comune affluiranno al Ministero dell'interno attraverso la rete dipartimentale con le Prefetture-UTG interessate e/o direttamente dai comuni tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).

Il ruolo della **Prefettura-UTG** è fondamentale nell'organizzazione della raccolta e della diffusione degli esiti di ogni consultazione elettorale, nella supervisione e monitoraggio delle attività dei comuni di propria competenza, sia nelle fasi pre-elettorali sia nella fase di scrutinio.

I **dati comunicati** dai **comuni** devono, infatti, essere **validati** solo ed esclusivamente dagli **Uffici elettorali** della **Prefettura-UTG** prima della loro diffusione da parte del Ministero dell'interno.

➤ ***Votanti***

Sabato 8 giugno 2024 (primo giorno di votazione)

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) riferito alle ore 23:00.

Domenica 9 giugno 2024 (secondo giorno di votazione)

Ogni comune dovrà comunicare i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 12, entro le 12:30;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 19, entro le 19:30;
- dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 23.00, distinti in uomini, donne e totale entro le ore 24.

I dati saranno riaggregati per provincia, regione, circoscrizione e nazione.

La **rilevazione dei votanti** nelle **sezioni elettorali** italiane, istituite nel territorio degli altri **Stati membri dell'UE**, verrà effettuata per Consolato dagli **Uffici elettorali circoscrizionali**, riaggregata per circoscrizione elettorale, Stato membro dell'UE e in complesso.

➤ ***La comunicazione dei risultati***

Per ogni comune verranno effettuate comunicazioni concernenti:

- i **VOTI DI LISTA** (in ordine all'andamento delle operazioni di scrutinio, appena noto il risultato di ogni sezione del comune della provincia):
 - il numero delle sezioni scrutinate;
 - il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;
 - la somma dei voti validi ottenuti da ogni lista;
- i **VOTI DI PREFERENZA** (immediatamente dopo la comunicazione dei risultati di tutte le sezioni di ogni comune):
 - i voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato;
 - la somma, per ciascuna lista, dei voti di preferenza ottenuti da tutti i candidati.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Per le schede votate all'estero e scrutinate presso le **sezioni elettorali** italiane, appositamente costituite, le comunicazioni avverranno per Consolato dagli **Uffici elettorali circoscrizionali**, riaggregate per circoscrizione elettorale, Stato membro dell'UE e in complesso.

I **risultati ufficiosi** saranno **diffusi** sul sito *internet* dal **Ministero dell'interno** per:

- ITALIA, a livello comune, provincia, regione, circoscrizione elettorale e nazione Italia (saranno diffusi anche i dati relativi al voto degli studenti fuori sede);
- ESTERO, a livello circoscrizione elettorale, Stato membro dell'UE e in complesso;
- ITALIA e ESTERO, a livello riepilogativo per circoscrizione elettorale e integrati, a chiusura di tutte le operazioni di scrutinio, dei seggi che verrebbero assegnati alle liste in base ai risultati ufficiosi.

Saranno **diffusi *online*** anche i totali delle schede bianche e delle schede ritenute non valide dagli Uffici elettorali provinciali e/circoscrizionali.



14. LE FONTI NORMATIVE

14.1. La normativa nazionale



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (articoli 3, 11, 48, 51, 97 e 117)



LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali



LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale



LEGGE 6 aprile 1977, n. 150

Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data



LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia



LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero



LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione





LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (...) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570



LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (articoli 1, 2, 5, 9, 14 e 19)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale



LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 24)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate



DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla LEGGE 3 agosto 1994, n. 483

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo



LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica



LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni



DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 248)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali



LEGGE 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti





LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità



LEGGE 6 novembre 2003, n. 313

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali



LEGGE 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio



DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla LEGGE 30 maggio 2008, n. 96

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie



LEGGE 2 agosto 2008, n. 130

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007



LEGGE 20 febbraio 2009, n. 10

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia



LEGGE 7 maggio 2009, n. 46

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione



DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190





DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini



LEGGE 22 aprile 2014, n. 65

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014



DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)



DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122

Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.



LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2023

Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.



DECRETO LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.



LEGGE 25 marzo 2024, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.





14.2. La normativa comunitaria



Decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

Decisione dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (Atto di Bruxelles 20 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee, L 278, 8 ottobre 1976)



Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini



Decisione 2002/772/CE/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002

Modifica all'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom



Trattato sull'Unione europea (TUE) *(versione consolidata)*



Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) *(versione consolidata)*



Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)



Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018

Modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976





MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023

Stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029





15. GLOSSARIO

ALTERNANZA DI GENERE

Ordine secondo il quale devono essere collocati i candidati, uomini e donne, nella successione interna delle liste, pena l'inammissibilità della lista medesima (per le elezioni europee, solo i primi due candidati devono essere in ordine alternato di genere).

AIRE

E' l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'Interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi.

CABINA ELETTORALE

Piccolo spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto.

CAMPAGNA ELETTORALE (vedi PROPAGANDA ELETTORALE)

Periodo antecedente la data delle elezioni durante il quale, dopo la convocazione dei comizi, i candidati e/o le forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica, nel rispetto della normativa vigente, al fine di ottenere il consenso degli elettori. La legge prevede una particolare disciplina in tema di svolgimento delle attività di comunicazione e propaganda politica.

CANDIDATO

Cittadino elettore che si candida in una circoscrizione elettorale nazionale per conseguire la carica elettiva.

CERTIFICATO ELETTORALE

Documento spedito dal Ministero dell'Interno che permette l'esercizio del diritto di voto agli elettori italiani nello Stato membro in cui risiedono o vi si trovano per motivi di lavoro o studio, nonché ai loro familiari o conviventi.

CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI GRUPPO

Somma dei voti riportati da tutte le liste che compongono il gruppo politico (lista presentata in tutte le circoscrizioni collegata con una lista di minoranza linguistica).

CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI LISTA

Somma dei voti ottenuti da ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale.

CIFRA ELETTORALE NAZIONALE DI LISTA

Somma dei voti della lista stessa in tutte le circoscrizioni elettorali.

CIFRA INDIVIDUALE DEL CANDIDATO

Somma dei voti validi (PREFERENZE) ottenuti da un candidato in ogni circoscrizione elettorale, idonea a conferirgli un particolare ordine di precedenza all'interno della propria lista circoscrizionale.

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Suddivisione del territorio nazionale; nelle elezioni europee sono costituite cinque circoscrizioni elettorali per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi.



CONSOLATO o UFFICIO CONSOLARE

Sede di rappresentanza di un Paese in un altro Stato con funzioni principalmente amministrative e di tutela dei cittadini del Paese che rappresenta.

CONTRASSEGNO

Simbolo grafico di un partito o movimento politico che presenta una lista di candidati alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI (VEDI INDIZIONE)

Decreto con il quale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la data delle elezioni.

CORPO ELETTORALE

Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo cioè del diritto di scegliere, attraverso il voto, i propri rappresentanti.

ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UE

Lista dei residenti (o temporaneamente all'estero) negli altri Paesi membri dell'UE che ricevono il certificato elettorale valido per votare nelle sezioni elettorali italiane istituite nel territorio dei Paesi medesimi.

ELETTORATO ATTIVO

Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o referendum.

ELETTORATO PASSIVO

Diritto costituzionale di potere essere eletti.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero, aventi diritto al voto, su domanda, nelle sezioni elettorali italiane istituite negli altri Paesi membri dell'UE, gli elettori che per motivi di lavoro o studio si trovano in un Paese membro dell'UE nonché i familiari con essi conviventi.

ELEZIONI TRASPARENTI

Apposita sezione del sito internet del Ministero dell'Interno dove sono pubblicati per ciascun partito: il contrassegno depositato, lo statuto o, in mancanza, la dichiarazione di trasparenza, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale, di ciascun candidato ammesso.

FAVOR VOTI

Principio per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

FORMULA ELETTORALE

Formula di natura matematica per tradurre i voti validi in seggi.



INDIZIONE (vedi CONVOCAZIONE DEI COMIZI)

LEGISLATURA

Arco temporale che intercorre tra un'elezione europea e l'altra, designando il periodo di durata effettiva del mandato di *europarlamentare* (5 anni)

LISTA DI CANDIDATI

Elenco dei candidati presentati da un partito o gruppo politico per concorrere per l'assegnazione della quota dei seggi da assegnare nelle cinque circoscrizioni elettorali con metodo proporzionale.

LISTA ELETTORALE

Elenchi dei cittadini elettori tenuti in ogni comune della Repubblica Italiana.

LISTA SEZIONALE (o LISTA DELLA SEZIONE)

Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli uomini e l'altro per le donne, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata ad ogni seggio elettorale.

MANDATARIO ELETTORALE

Soggetto che deve essere indicato da tutti i candidati che intendono raccogliere fondi per la propria campagna elettorale dal giorno successivo all'indizione delle elezioni europee.

METODO DEI QUOZIENTI INTERI E DEI PIÙ ALTI RESTI

Modalità di calcolo per l'attribuzione dei seggi in ogni circoscrizione elettorale con sistema proporzionale.

PREFERENZA

Scelta operata sulla scheda di voto dall'elettore tra i candidati della lista votata.

PROCLAMAZIONE

Atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica di eurodeputato.

PROPAGANDA ELETTORALE (vedi CAMPAGNA ELETTORALE)

Campagna elettorale con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, altro).

QUOZIENTE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Divisione matematica della cifra elettorale circoscrizionale di tutte le liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione elettorale.

QUOZIENTE ELETTORALE NAZIONALE

Divisione matematica delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi per il numero complessivo dei seggi da assegnare (pari a 76 seggi per l'Italia).

RAPPRESENTANTE DI LISTA

Cittadino elettore che assiste nel seggio e negli altri Uffici elettorali alle operazioni elettorali, in rappresentanza di un partito o gruppo politico.



SCHEDA BIANCA

Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno.

SCHEDA ELETTORALE

Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto e nel quale sono riportati i simboli delle liste.

SCHEDA NULLA

Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere invalida l'espressione del voto.

SCHEDA VALIDA

Scheda di votazione dalla quale risulta chiaramente l'attribuzione del voto dell'elettore.

SCRUTATORE

Cittadino elettore che, una volta nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio.

SCRUTINIO (vedi SPOGLIO)

Insieme delle operazioni al termine della votazione, comprendenti l'attribuzione dei voti ai candidati e alle liste ai fini della successiva assegnazione dei seggi in ciascuna circoscrizione elettorale.

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO

Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE).

SEGGIO ELETTORALE OSPEDALIERO (anche detto SEZIONE OSPEDALIERA)

Ufficio elettorale di sezione istituito per ogni 500 posti letto, o frazione di 500, presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario.

SEGGIO ELETTORALE SPECIALE

Ufficio incaricato solo della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario di riferimento.

SEGGIO ELETTORALE VOLANTE

Ufficio composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore di seggio ordinario (o sezione ospedaliera), che si stacca dal seggio ordinario e si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti.

SISTEMA ELETTORALE

Metodo matematico di conversione dei voti validi in seggi.



SISTEMA PROPORZIONALE

Sistema elettorale con il quale vengono ripartiti i voti validi espressi nelle circoscrizioni elettorali al fine di "convertire" in modo proporzionale, con scrutinio di lista, i voti validi in seggi ed eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Percentuale minima di voti validi che le liste devono raccogliere per accedere alla ripartizione proporzionale dei seggi nelle circoscrizioni elettorali.

SOTTOSCRIZIONE

Numero di elettori necessario a sottoscrivere la presentazione di ogni lista alle elezioni.

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

SUFFRAGIO UNIVERSALE

Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni).

TESSERA ELETTORALE

Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

TOTALE DEI VOTI VALIDI

Somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste.

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale.

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ufficio in cui si effettuano le operazioni di votazione, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario).

URNA ELETTORALE

Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate.

VOTO

Espressione del suffragio dell'elettore; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto.

VOTO ASSISTITO

Espressione del voto dell'elettore affetto da infermità fisica che gli impedisce di esercitare autonomamente il voto e che quindi viene accompagnato all'interno della cabina elettorale.

VOTO DEGLI STUDENTI FUORI SEDE

Espressione del voto da parte degli studenti domiciliati in un comune fuori dalla propria regione di residenza secondo modalità diverse a seconda se il comune di temporaneo domicilio ricada o meno nella circoscrizione elettorale di appartenenza.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

VOTO DOMICILIARE

Espressione del voto al proprio domicilio dall'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile.

VOTO VALIDO

Voto dell'elettore utile per le operazioni di assegnazione dei seggi.



16. LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI

AGCOM	Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
A.I.R.E.	Anagrafe degli italiani residenti all'estero
ANPR	Anagrafe nazionale della popolazione residente
APE	Assemblea parlamentare europea
ASL	Azienda sanitaria locale
BCE	Banca centrale europea
BCN	Banca centrale nazionale
BEI	Banca europea per gli investimenti
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
CEEA (o EURATOM)	Comunità europea dell'energia atomica
CdR	Comitato europeo delle regioni
CECA	Comunità europea del carbone e dell'acciaio
CESE	Comitato economico e sociale europeo
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
CIE (o C.I.E.)	Carta d'identità elettronica
CP (o C.P.)	Codice penale
CPP (o C.P.P.)	Codice di procedura penale
DAIT (o D.A.I.T.)	Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
D.L.	Decreto-legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.LGS.	Decreto legislativo
DCSE (o D.C.S.E.)	Direzione Centrale per i servizi elettorali del DAIT
DM (o D.M.)	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
GAI	Giustizia e affari interni



GEPD (o EDPS)	Garante europeo della protezione dei dati
IPZS (o I.P.Z.S.)	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
PS (o P.S.)	Polizia di Stato
PESC	Politica estera e di sicurezza comune
S.I.EL.)	Sistema informativo elettorale del Ministero dell'interno
SEAE	Servizio europeo per l'azione esterna
S.E.A.S.)	Servizi elettorali del Ministero dell'interno per le agenzie di stampa
SEE	Spazio economico europeo
SLGS	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
SUT (o S.U.T.)	Sistema unico territoriale
TU (o T.U.)	Testo unico
TCE	Trattato della Comunità europea
TCEE	Trattato della Comunità economica europea
TCEEA	Trattato della Comunità europea dell'energia atomica
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE (o U.E.)	Unione europea
UEM	Unione economica monetaria
UTG (o U.T.G.)	Ufficio territoriale del Governo



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

17. I LINK UTILI - COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU *WEB*

17.1. In Italia

- Portale *web* istituzionale

<http://www.interno.gov.it/it>



- Sito *web* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

<https://dait.interno.gov.it/>



- "Eligendo" del Dipartimento per gli affari interni e territoriali



<https://elezioni.interno.gov.it/>



- App mobile "*Eligendo Mobile*"



<https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettoriale&hl=en_US



F.A.Q. - Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti sulle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq/faq-elezioni-europee-2024>



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/pubblicazione-n1-elezioni-europee-2024-istruzioni-presentazione-e-ammissione-candidature>



- Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/pubblicazione-n4-elezioni-europee-2024-istruzioni-operazioni-uffici-elettorali-sezione>



- Banca dati "Archivio storico delle elezioni" (contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)

<https://elezionistorico.interno.gov.it/>



- Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale

<https://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale>



- Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, altro

https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php





MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- Database enti geografici e geopolitici (Sistema unico territoriale - SUT)

<https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/indice-sut>



PARLAMENTO ITALIANO



<http://www.parlamento.it>



Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri



<http://www.governo.it/>



<http://www.gazzettaufficiale.it/>



NORMATIVA



<http://www.normattiva.it/>



CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE



<http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali



<https://www.giustizia-amministrativa.it/>





MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

- D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, suppl. ordinario n. 10

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/03/23A01264/sg>



Istat

Istituto Nazionale
di Statistica

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni



<https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/popolazione-e-abitazioni/popolazione-2021>



- Catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni



geodati.gov.it

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali



<https://geodati.gov.it>



17.2. Nell'Unione europea



Parlamento europeo



<http://www.europarl.europa.eu/portal/it>



Consiglio europeo



<http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/>





MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Consiglio dell'Unione europea



<http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/>



Commissione europea



https://ec.europa.eu/commission/index_it



Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)



https://curia.europa.eu/jcms/jcms/i_6/it/



Banca centrale europea (BCE)



<https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.it.html>



Corte dei conti europea



<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx>

Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune



<https://eeas.europa.eu>



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Banca europea per gli investimenti (BEI)



<http://www.eib.org/en/>



Comitato europeo delle regioni (CdR)



<https://cor.europa.eu/it>



Comitato economico e sociale europeo (CESE)



<https://www.eesc.europa.eu/it>



Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)



https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en



Mediatore europeo (Ombudsman)



<https://www.ombudsman.europa.eu/it/home>



**Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
European Data Protection Supervisor (EDPS)**



https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=it



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea



<https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it>



EUR-Lex

Banca dati giuridica dell'Unione europea



<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>



Ufficio Statistico dell'Unione europea



<https://ec.europa.eu/eurostat>



Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee



<http://www.appf.europa.eu/appf/it/authority/welcome.html>



Citizens' App
App per dispositivi mobile *Android* e *Apple*

Informazioni ufficiali sulle attività e sulle iniziative dell'Unione europea nonché sulle elezioni europee



<https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8>



https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app



AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sia menzionato, usato o citato all'interno della pubblicazione è di proprietà o fa riferimento ai legittimi proprietari ed è stato utilizzato a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "*Eligendo*". Per ulteriori informazioni sul loro utilizzo e sulla loro distribuzione è possibile fare riferimento alle note legali disponibili su <https://www.interno.gov.it/it/note-legali>

**ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
8 e 9 GIUGNO 2024**

Giugno 2024, rev. 1.0

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

redazione e progettazione
Franco Di Dio Magrì, Maria Di Tolla, Fabio Maurano, Rosalba Salvato

Stampa
Centro riproduzione grafica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali